Lex et Jus

@RIVISTA GIURIDICA PERIODICA SPECIALIZZATA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DIRITTO MINORILE - PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGIA FAMILIARE E MINORILE.

DIRETTORE SCIENTIFICO: MANLIO MEROLLA

ORGANO UFFICIALE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DELL'U.N.C.M.M. E ISGS

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI N° 5071 DEL 29.09.1999

@Istituto Studi Giuridici Superiori

CENTRO STUDI, RICERCHE, ALTA FORMAZIONE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Scuola di Legge

DI DIRITTO DI FAMIGLIA, DIRITTO MINORILE, CRIMINOLOGIA E PSICOLOGIA GIURIDICA

Osservatorio Famiglia e Minori

CON IL PATROCINIO DI

ORDINE AVVOCATI DI NAPOLI

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI CAMPANIA

UNIONE NAZIONALE STUDI LEGALI - ISGS

UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI D'ITALIA

SPORTELLI ANTIVIOLENZA S.A.V. UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI

Unione Nazionale Camere Minorili

Multiprofessionali d'Italia

N. 1/2014

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE

Via D. De Dominicis, 14 Napoli - 081/5587550

E-mail: lexmerolla@libero.it - www.istitutosgs.it

Lex et Jus

DIRETTORE SCIENTIFICO:
AVV. PROF. MANLIO MEROLLA

COMITATO SCIENTIFICO

Dr. Giuseppe Centomani, *Direttore Centro Giustizia Minorile presso il Tribunale Minorenni di Napoli*
Dr. Emanuele Esposito, *Direttore Centro Prima Accoglienza presso il CGM Tribunale Minorenni di Napoli*
Avv. Roberto Fiore, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Napoli*
Dr. Roberto Gentile, *già Procuratore Capo della Procura Minorile presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli*
Dr. Federico Mantile, *Psicoterapeuta Infantile già Magistrato Onorario Tribunale per i Minorenni di Napoli*
Dr.ssa Gerarda Molinaro, *Presidente Ordine Assistenti Sociali Regione Campania*

IL COMITATO SCIENTIFICO È ALTRESÌ COMPOSTO DAI RAPPRESENTATI DEI SEGUENTI UFFICI, ASSOCIAZIONI ED ENTI

Avv. Valeria Pessetti — Vice Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **NAPOLI**
Avv. Marco Angeloni — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di *Santa Maria Capua Vetere* (**CASERTA**)
Avv. Giorgio Borrelli — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **NAPOLI NORD**
Avv. Andrea D'Alia — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **NOLA**
Dott.ssa Rosaria Fornaro — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **SANT'ANASTASIA**
Avv. Annantonia Romano — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **BENEVENTO**
Avv. Rita Santarpia — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **NOCERA**
Avv. Carlo Gentile — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **POTENZA**
Avv. Riccardo Vizzino — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **VALLO DELLA LUCANIA**
Avv. Alessandra Annedda — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale della **SARDEGNA**
Avv. Francesco Iannone — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **BARI**
Avv. Giuseppe Calà — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **ROMA**

REFERENTI OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI E TEAM WORKING SOCIAL-LAW
(Sportelli AntiViolenza e AntiMobbing) dell'ISGS ed UNCMM

Avv. Valeria Pessetti — Avv. Flora Avallone — Avv. Paola Di Girolamo — Avv. Flavia Chiarolanza
Avv. Prof. Deborah Ceccoli — Avv. Prat. Emanuela Marchesano — Dott.ssa Marilena Zappalavigna
Ass. Soc. Dr. Andrea Di Fiore

Dr.ssa Filomena Carotenuto — Dr.ssa Cristina Pizzi — Dr.ssa Grazia Graziani — Dr.ssa Anna D'Amore
Dr. Mariano Iavarone — Dr.ssa Valentina Raiola — Dr.ssa Roberta Ceccoli — Dr.ssa Isabella Pacilli

REFERENTE UNIONE NAZIONALE STUDI LEGALI DELL'U.C.M.M.
Avv. Carmine Capasso — Consigliere Camera Minorile Multiprofessionale NAPOLI

RAPPRESENTANTI DIRETTIVO A.P.A.
Dr. Giovanni Chirico — Dr. Sebastiano Ruggiero — Dr. Pasquale Riccardi

REDAZIONE

Avv. Flavia Chiarolanza (*Referente ed Editor*) — **Ass. Soc. Dr. Andrea Di Fiore** (*Referente, Responsabile impaginazione e grafica*)
Avv. Emanuela Marchesano — Dr.ssa Angelica Falcone (*Editor*) — **Avv. Maddalena Morlando**
Avv. Daniela Buonocore — Ass. Soc. Francesca Tortora — Ass. Soc. Stefania Rega — Ass. Soc. Clelia Acanfora

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE PER IL PRESENTE NUMERO:
Dr.ssa Ornella Marini (Presidente Centro Studi "Eos" Napoli) — **Dr.ssa Sabrina Ciani — Dr.ssa Patricia Mc Kinney**

Chiuso per la Stampa nel mese di Settembre-Novembre 2014
Copia cartacea riservata agli Associati o gratuita ai fini di divulgazione scientifica
Numerazione all'infinito dal 1999 al 2007 — Numerica progressiva semestrale dal 2008 — On-line dal 2014
Collana omonima pubblicazioni scientifiche cfr Portale www.istitutosgs.it — sezione Collana Lex et Jus

Note Redazionali

Distribuzione gratuita per fini di divulgazione scientifica, giuridica e socio-psicologica.

I Testi pubblicati impegnano la Responsabilità degli Autori

Non è prevista alcuna retribuzione agli autori per i contributi pubblicati.

È consentita la riproduzione solo con la citazione della fonte e previa comunicazione.

I testi e pubblicazioni inviate alla Redazione non saranno Restituite.

La Direzione Scientifica si riserva di apportare modifiche alle pubblicazioni, previo nuovo invio, confronto e conferma dell'autore.

Le pubblicazioni pervenute in Redazione devono avere i seguenti requisiti:

1. UNA COPIA CARTACEA FIRMATA IN OGNI PAGINA;
2. UNA LIBERATORIA FIRMATA CHE GARANTISCA LA PATERNITÀ SCIENTIFICA E LETTERARIA DELL'ATTO TRASMESSO, CON COPIA DOCUMENTO E NOTE CURRICULARI DELL'AUTORE.
3. DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI GRATUITÀ OFFERTA PER L'EVENTUALE PUBBLICAZIONE
4. COPIA TESSERINO PROFESSIONALE
5. DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED AUTORIZZATIVA PER LA MENZIONE DI TALUNI DATI PROFESSIONALI (professione, numeri telefonici, indirizzo studio ed e-mail per eventuali consultazioni professionali).

Viene garantita dalla direzione ogni altra condizione ex lege sulla Privacy

Contatti

PRESIDENZA: 081 5587550
SEGRETERIA: +39 3358086904

E-MAIL: *lexmerolla@libero.it*

SEDE REDAZIONALE:
Via D. De Dominicis, 14 – 80129
Quartiere Vomero/Arenella

SITO WEB: *www.istitutosgs.it*

FACEBOOK: *facebook.com/UNCMM*

Lex et Jus — Rivista On Line

Sommario: *In questo numero...*

EDITORIALE: Buon compleanno Lex et Jus! 3

> Il Giudice tutelare 4
Avv. Prof. Manlio Merolla - Direttore scientifico

DIRITTO DI FAMIGLIA

> Il Divorzio breve 7
Avv. Flora Avallone, Consigliere CMM Napoli

> La proposta normativa: La separazione mite 10
Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali
Sezione Campania - Conferenza Regionale

DIRITTO MINORILE

> Il Decalogo di Napoli 15
Team ricercatori ISGS - Team Working Social-Law

> L'Audizione dei minori 18
Dott.ssa Stefania Rega, Dott.ssa Francecsca Tortora
Assistenti Sociali - Ricercatrici ISGS

> Dall'audizione all'Ascolto dei minori: linee guida ISGS 21

DIRITTO CANONICO

> La convalida dei matrimoni nulli 23
Avv. Paola Di Girolamo - Consigliere CMM Napoli

PSICOLOGIA GIURIDICA

> La Sindrome del Burn-out "forense" 25
Ricercatori ed esperti psicologi ISGS
A cura della Dott.ssa Clelia Acanfora, Assistente Sociale

SCIENZE SOCIALI

> L'Assistente Sociale: una figura da conoscere 28
Dott. Andrea Di Fiore, Assistente Sociale CMM Napoli
Coordinatore Front-office SAV e SAM

FOCUS - MOVIMENTO MISSIONARI FORENSI

> I Consultori Socio-legali 31
Avv. Manlio Merolla, Presidente UNCMM

SCUOLA DI LEGGE ISGS

> I Seminari di Alta Formazione 2014 34
Team Redazionale Lex et Jus

> Testimonianze dei corsisti 37

SEGNALAZIONI FORMATIVE ISGS

> Sportello Orientamento Giovani Avvocati 40

SENTENZE E MASSIMARIO

> Il Massimario 41
A cura di: Avv. Prat. Emanuela Marchesano, Consigliere CMM Na
Avv. Daniela Buonocore, CMM Napoli

SEGNALAZIONI CULTURALI

> Senza amore: un film di Renato Giordano 44
Avv. Flavia Chiarolanza, CMM Napoli

EDITORIALE:

BUON COMPLEANNO LEX ET JUS!

Avv. Prof. Manlio Merolla
Presidente Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali
Direttore scientifico Lex et Jus

IL 29 SETTEMBRE 2014
LA RIVISTA LEX ET JUS HA FESTEGGIATO 15 ANNI

Buon compleanno a tutti coloro che in questi anni hanno offerto il loro contributo, e speso le loro competenze, per la realizzazione dei nostri molteplici obiettivi.

In **15 anni** la RIVISTA UFFICIALE è stata testimone delle numerose attività interassociative, di carattere scientifico, giuridico, sociale, criminologico e psicologico; ha raccolto e pubblicato reportage, presentato proposte normative, ricerche e studi innovativi dell'**Istituto degli Studi Giuridici Superiori**; ha promosso l'organizzazione di Corsi, Master e Seminari della SCUOLA DI LEGGE, nonché di conferenze aventi ad oggetto le attività dell'**Unione Nazionale delle Camere Minorili Multiprofessionali** e dei CONSULTORI E SPORTELLI ANTI-VIOLENZA DELLA CAMERE MINORILI DELL'UNCMM.

Da quest'anno e con questo numero, **LEX ET JUS** inaugura una nuova era mediante l'ingresso nel **mondo Web**, grazie al sostegno di giovani in costante formazione, professionisti che sono accorsi al richiamo di questa nuova sfida con entusiasmo, passione, impegno e buona volontà.

Alziamo le vele quindi e prendiamo il largo per raggiungere nuovi orizzonti, con questa nuova versione editoriale web, in attesa e con la speranza di ricevere ulteriori contributi, segnalazioni e suggerimenti.

PER CONSULTAZIONI
CON IL DIRETTORE

E-Mail:
lexmerolla@libero.it

Telefono:
081.558.75.50

Mobile:
335-808.69.04

Nel ringraziare i collaboratori che hanno contribuito alla rinascita della LEX ET JUS, con competenze e saperi diversi, a tutti auguro:

BUON VIAGGIO!

Il Direttore Scientifico
Avv. Prof. Manlio Merolla

La pagina del Direttore

Il Giudice Tutelare

La convenienza di richiesta di intervento del Giudice Tutelare nei casi di conflitto gestionale dei figli minori

Avv. Prof. Manlio Merolla
Camera Minorile Multiprofessionale Napoli

In risposta ai **numerosi quesiti pervenuti in redazione** e sulla mia e-mail professionale, ho ritenuto necessario presentare nuovamente questo contributo, vertente sulla convenienza di adire il **giudice tutelare** nei casi di conflitto gestionale dei figli minori, rappresentando nelle conclusioni **piccole istruzioni per l'uso**.

CHI È IL GIUDICE TUTELARE?
È senz'altro una grande risorsa risolutiva giudiziaria poco utilizzata.

Il G.T. è un magistrato istituito presso ogni Tribunale Ordinario, e designato con cadenza biennale dal Presidente del Tribunale nel quadro dell'organizzazione generale dell'Ufficio.

Si tratta di un organo a cui sono affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone, particolarmente dei soggetti più deboli come i minori e gli incapaci, con riguardo agli aspetti sia patrimoniali sia non patrimoniali.

Quali sono i suoi compiti?
Il G.T. ha il compito di soprintendere alle tutele e alle curatele, nonché alla maggior parte di quelle attività definite di "**volontaria giurisdizione**", ossia caratterizzate dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici di interessi in conflitto, ma soltanto delle persone incapaci (o non del tutto capaci) di provvedere da sole ai propri interessi, a cui favore è **previsto l'intervento di un giudice con funzioni di tutela e di garanzia**, su sua autonoma iniziativa o su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con la stessa finalità di protezione.

In particolare, il Giudice Tutelare:

- Vigila sull'osservanza delle **condizioni** stabilite dal Tribunale per l'esercizio della **potestà genitoriale** e per l'**amministrazione dei beni del minore**;
- Autorizza i genitori a compiere atti di straordinaria amministrazione relativi al patrimonio dei figli minori;
- Nomina un curatore speciale ai figli minori in caso di conflitto patrimoniale tra loro o con i genitori;
- Nomina l'amministratore di sostegno e vigila sul suo operato;
- Nomina il tutore e il curatore e vigila sul loro operato;
- Adotta i provvedimenti urgenti in favore del minore o dell'interdetto prima dell'assunzione delle funzioni del tutore o del protutore;
- Adotta, su proposta del tutore, i provvedimenti circa l'educazione del minore sottoposto a tutela e l'amministrazione dei suoi beni;
- Autorizza l'interruzione volontaria della gravidanza di minorenne (art. 12, Legge n. 194/1978);
- Emette il decreto di esecutività del provvedimento di affidamento familiare di minore disposto dal servizio sociale (art. 4 Legge n. 184/1983);
- Verifica la permanenza della causa dell' interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ritenga che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero;

- Autorizza il rilascio di documento valido per l'espatrio al minore quando manchi l'assenso dell'esercente la potestà, ovvero al genitore di figli minori che non abbia ottenuto l'assenso dell'altro genitore o sia da esso legalmente separato (art. 3, lett. a e b, Legge n. 1185/1967);
- Convalida il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio adottato dal Sindaco.

In particolare:

Vigila sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della potestà genitoriale e per l'amministrazione dei beni del minore.

Questa funzione è molto significativa, fortemente utile ma trascurata da gran parte degli operatori del diritto e dai tanti genitori NON AFFIDATARI post separazione coniugale, che si vedono sottratti all'affetto dei propri figlioli.

In circa dieci anni di attività di Giudice Tutelare presso il Tribunale di Napoli, posso testimoniare che i casi sottoposti alla mia attenzione (molti dei quali presentavano un alto contenzioso) sono stati risolti con un intervento autorevole ed un confronto tra le parti sul terreno della logica giuridica e del buon senso.

Questo perché il procedimento davanti al G.T. è caratterizzato da estrema semplicità e mancanza di formalità.

È possibile infatti provvedere con decreto, e nei casi urgenti **la richiesta del provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.**

Nell'esercizio dei compiti di tutela delle persone minori o incapaci, il giudice tutelare può - in qualsiasi momento - convocare il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie, e per dare istruzioni finalizzate alla migliore realizzazione degli interessi morali e patrimoniali della persona tutelata.

In relazione alla richiesta d'intervento del Giudice Tutelare, **nei casi di conflitto gestionale dei figli minori**, una precisazione è d'obbligo:

Qualora sussista un provvedimento del TpM **ex art. 317 bis c.c.**, che non viene rispettato dall'altro genitore a causa di comportamenti intesi a limitare il diritto di visita - prima di innescare il meccanismo della denuncia o di altra azione - sarebbe auspicabile rendere documentalmente provabile l'ostruzionismo limitativo dell'altro genitore.

La richiesta di un intervento **mediativo (c.d. Mediazione Giudiziaria)** del G.T. avviene con forme immediate, veloci ed anche verbali, poiché non necessita di assistenza tecnico-legale da parte di un avvocato (sebbene ciò diventi inevitabile a causa del fatto che è l'altra parte ad essere spesso debitamente rappresentata e difesa, pertanto la contrapposizione tecnica diventa opportuna).

È possibile in ogni caso chiedere, se sussistono i presupposti di legge, il GRATUITO PATROCINIO.

Va inoltre suggerito, che prima di interessare l'A.G., potete chiedere **SPECIFICAMENTE** al Vostro Legale di fiducia di rivolgere un invito "**soft**" all'ex coniuge affinché accetti un incontro "**MEDIATIVO**" per dirimere il conflitto in atto.

Può accadere che, nel corso del tempo e a causa di incomprensioni reiterate, si finisca sovente col dimenticare i moventi del litigio (*in merito suggerisco di leggere sul sito del portale ISGS:* ***La consulenza legale strutturata***).

Promuovere inizialmente detta attività forense, permette di arrivare dinanzi al Magistrato (GT) con le idee chiare circa la vera *causa agendi* di controparte, con obiettivi precisi e ben disposti

al tentativo di un bonario componimento.

In base alla mia personale esperienza, maturata nel corso degli anni, sento di poter consigliare - a chi sta vivendo questa problematica - di **non lasciarsi travolgere dalla rabbia, dalla frustrazione e dal sentimento di vendetta**: in momenti simili è necessario energizzare il proprio " **adulto interiore**", gestire le proprie emozioni e non cadere nella rete (spesso gettata da controparte) per indurre alla commissione di errori emozionali molto spesso irrimediabili.

Mai come in questi casi il vecchio detto : "***La calma è la virtù dei forti***" torna di grande aiuto!

Pertanto **è importante evitare:**
a) di "collegarsi" a persone, parenti o professionisti "belligeranti" o troppo coinvolti emotivamente al vostro caso;
b) di spendere subito soldi inutili per azioni evitabili, lunghe e con esiti incerti;
c) di coinvolgere le reti parentali;
d) di offendere l'altro "genitore" (*le offese verbali sono più laceranti dei danni fisici, spesso indelebili e ancor più spesso inutili. "Un avversario" va alleato in questi casi…non combattuto.*);

Può giovare, in questi casi, cercare la consulenza di un ***Counselor*** (cfr nel sito **COUNSELLING GIURIDICO**).

In ultimo: ***ogni cliente merita l'avvocato che assume***… ricordano i vecchi saggi forensi.

Se volete individuare un avvocato esperto in problematiche familiari, ricordate che il primo e più importante indicatore è l'atteggiamento.

Il professionista non deve mostrarsi aggressivo o eccessivamente autoritario ma, al contrario, calmo, empatico, autorevole e conciliativo.

Contro i decreti del Giudice Tutelare può essere proposto reclamo al Tribunale.

Per i provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno. il reclamo si propone alla Corte d'Appello.

Normativa di riferimento: art. 344 cod. civ.

Avv. Manlio Merolla

Note sull'autore

Manlio Merolla, avvocato patrocinante in Cassazione e giurisdizioni superiori. È Presidente dell'Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali e Direttore della Scuola di Legge dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori.

Per consultazioni con l'autore: *lexmerolla@libero.it*

Diritto di Famiglia

Il divorzio breve

Aspetti e problematiche della proposta normativa

Avv. Flora Avallone
Camera Minorile Multiprofessionale Napoli

Uno degli argomenti più controversi in tema di **Diritto di Famiglia** sta per trovare accoglimento nell'ambito della legislazione italiana.

In altri **Paesi europei**, i tempi si sono notevolmente abbreviati e anche l'**Italia** dovrà presto fare la sua parte allineandosi ai nuovi canoni standard.

In base alle norme vigenti nel nostro Paese, i coniugi che vogliono porre fine al loro matrimonio devono necessariamente attraversare **due fasi:** la prima è quella della **separazione**; la seconda consiste nell'attendere almeno tre anni dalla separazione stessa, per ottenere il **divorzio** vero e proprio. Nella migliore delle ipotesi, trascorrono circa **quattro o cinque anni**; nei casi peggiori, addirittura sette, otto anni.

La *legislazione europea* in tema di divorzio è, invece, generalmente caratterizzata da una fase sola, il che comporta una notevole abbreviazione dei tempi: mediamente, **in Romania ed in Austria sono sufficienti circa 8 mesi**; meno di un anno per potere trascrivere la sentenza ponendo così fine al matrimonio, con notevole riduzione anche dei costi.

Se la decisione di sciogliere l'unione è consensuale, la **legge francese** non richiede alcun periodo di separazione; in caso contrario, il divorzio può essere concesso solo dopo due anni.

La **procedura tedesca** prevede un anno di separazione, se vi è consenso; tre anni, se non c'è.

In **Gran Bretagna** sono previsti due o cinque anni di separazione; qualora uno dei coniugi segnali l'esistenza - da parte dell'altro - di condotte che rendono insostenibile la prosecuzione del rapporto, il giudice può dichiarare immediatamente il divorzio.

Sebbene la **legge italiana** sia piuttosto lontana rispetto a quella di altri Paesi europei, dalla Camera è arrivato un primo segnale di apertura dopo che la Commissione Giustizia - presieduta da ***Donatella Ferranti*** - ha terminato in estate l'esame degli emendamenti al testo base.

Vediamo le novità previste, compresi i "paletti" posti dalla giurisprudenza sui rapporti economici post-matrimoniali:
(1) Per dirsi addio potranno essere sufficienti sei mesi, purché vi sia accordo consensuale;
(2) In caso di contenzioso, il tempo della separazione viene ridotto da 3 anni a 12 mesi.

Per dirla in breve, basteranno **dodici mesi di separazione giudiziale o** addirittura sei **mesi di consensuale**, indipendentemente dalla

dalla presenza o meno di figli, per far calare definitivamente il sipario su un matrimonio.

L'approvazione di questa secolare riforma, destinata a modificare in modo sensibile il Diritto di Famiglia, è stata salutata con molte manifestazioni di compiacimento in diversi settori dell'emiciclo. La discussione è ora concentrata a **Palazzo Madama**.

Nella versione ultima del testo, approvata dopo gli emendamenti, non si tiene conto - ai fini della riduzione del termine - della presenza o meno di figli minori. A differenza di quanto previsto dal testo originario, **i nuovi termini decorrono dal deposito della domanda di separazione** e non, come accade ora, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione. Lo **scioglimento della comunione dei beni**, inoltre, sarà possibile già dal momento in cui interviene l'autorizzazione del Giudice a vivere separatamente.

In tal modo, viene garantita la *par condicio*, fondamentale per ogni *reformatio in melius*.

NIENTE PIÙ GIUDICE

La novità più eclatante, dovuta all'iniziativa del Ministro della Giustizia **Andrea Orlando**, è quella secondo cui la coppia che sceglie di dirsi addio in modo consensuale non ha l'obbligo di presentarsi davanti al Giudice. A tale scopo, il Guardasigilli ha già esposto il suo programma in commissione Giustizia al Senato.

Secondo i sostenitori della riforma, il carico attuale degli Uffici Giudiziari sarà notevolmente snellito, in quanto **chi decide di divorziare non avrà più l'obbligo di comparire davanti a un Giudice.** Un ruolo determinante spetta dunque agli avvocati, che dovranno assumere tutte le decisioni in favore di una riduzione sostanziosa dei tempi di giustizia. Si ricalca in questo modo il modello francese di "**procedura di negoziazione assistita da un avvocato**". Una grande responsabilità per i legali, che hanno il difficile compito di dialogare per consentire un continuo confronto tra le parti e sostenerle nel raggiungimento di un accordo pacifico. Ciò che si pretende sarà quindi una preparazione specifica sia dal punto di vista squisitamente giuridico, sia dal punto di vista umano.

L'obiettivo è quello di ottenere dai coniugi un accordo che superi la necessità dell'intervento giurisdizionale, ad eccezione dei casi in cui siano presenti figli minori o portatori di grave handicap.

Un articolo aggiuntivo introduce una disciplina transitoria che garantisce l'immediata operatività della legge anche nel caso in cui il procedimento di separazione risulti pendente all'entrata in vigore delle nuove norme.

È necessario sottolineare, dunque, che la recente approvazione - da parte della Commissione Giustizia della Camera - della proposta di modifica dell'attuale normativa sul divorzio qui esaminata, apre il varco ad una più approfondita riflessione sul **concetto di Famiglia**. È necessario - a mio avviso - che Famiglia e Diritto trovino dei punti di convergenza nell'universo giuridico che regolamenta e determina le modalità di condivisione degli affetti.

A dispetto della nostra stessa struttura sociale, imperniata sul concetto di Famiglia, tale riforma - ahinoi! - è stata resa necessaria dagli accadimenti degli ultimi anni, che hanno visto molti italiani costretti a ricorrere al c.d. **turismo divorzile** e associazioni del settore organizzare vere e proprie

Il testo licenziato per l'Aula contiene 3 articoli:

1) In caso di separazione consensuale, i tempi si riducono a sei mesi;

2) La comunione dei beni si scioglie nel momento in cui il magistrato autorizza i coniugi a vivere separati

3) Il terzo articolo introduce una disciplina transitoria che garantisce l'immediata operatività della legge anche nel caso in cui il procedimento di separazione risulti pendente all'entrata in vigore delle nuove norme.

spedizioni in Paesi più permissivi del nostro in materia di divorzio e separazione. Non può sottacersi, pertanto, che a fare da supporto alla riforma sia stato un importante cambiamento culturale.
Eppure, secondo il mio parere, la proposta di legge già approvata alla Camera - e che ora attende il vaglio definitivo del Senato - difficilmente riuscirà a risolvere il problema di abbattere i tempi "biblici" del divorzio.

Non deve perdersi di vista che il vero obiettivo da raggiungere è il conseguimento dello status di persona libera, a prescindere dal prosieguo di eventuali cause per risolvere i problemi connessi alla crisi familiare, sia sotto il profilo economico sia sotto quello personale.

Tutto ciò, per avere la possibilità di riposarsi o di estromettere definitivamente l'ex coniuge dall'asse ereditario.

Ritengo che la soluzione più semplice, per abbreviare i tempi, sia quella di ottenere la pronuncia sul solo status già in fase presidenziale, all'esito della prima udienza di comparizione dei coniugi, anche se - mi rendo conto - questo tipo di modifica andrebbe a stravolgere l'attuale procedimento. Sotto diverso aspetto, ma non meno importante profilo, tale modifica potrebbe evitare l'impatto previsto con la presentazione immediata di divorzio da parte di oltre 200.000 coppie che affonderebbero i Tribunali ordinari, già saturi di competenze tra separazioni, divorzi e crisi di coppie di fatto. Nella proposta di legge esaminata sopra, invece, vengono soltanto accorciati i tempi necessari per proporre la domanda.

Avv. *Flora Avallone*
Consigliere del Direttivo CMM Napoli

Note sull'autore

Flora Avallone, avvocato patrocinante in Cassazione, è esperta in Diritto di Famiglia e Minorile. Svolge funzioni di **Pubblico Ministero** presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli dal 1995. Svolge inoltre funzioni di ***curatore speciale*** e ***tutore*** presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. È ***Mediatore familiare***, esperto nella conflittualità di coppia e responsabilità genitoriale. È Consigliere del Comitato di rappresentanza dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, nonché Consigliere del Direttivo della Camera Minorile Multiprofessionale di Napoli.

Proposte normative

La proposta normativa delle Camere:
"La separazione mite"

Risultanze e consultazioni scientifiche espresse durante la Conferenza Regionale

Sezione Campania

Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali

L'evento, organizzato ogni anno dalle Camere Minorili Multiprofessionali di Napoli - coordinate dal **Prof. Manlio Merolla** in collaborazione con i Direttivi delle Camere Campane - si è tenuto il **29 maggio 2014** presso la Sala Riunioni del **Palazzo Reale di Caserta**, ed ha coinvolto esperti in Diritto di Famiglia e Minorile che hanno dibattuto i temi del Divorzio breve unitamente all'Assemblea.

L'accoglienza è stata predisposta dalla **Camera di Santa Maria Capua Vetere**, e coordinata dalla Consigliera **Dr.ssa Cristini Pizzi** nonché dal neo-presidente **Avv. Marco Angeloni**, in seguito al passaggio di consegne da parte del Presidente uscente Avv. Manlio Merolla dopo oltre un decennio di attiva presidenza**.** Entrambi hanno fatto gli onori di casa, mediando tra gli ospiti impegnati nell'approfondimento dei temi oggetto dell'incontro e nel comune sforzo di condividere idee e posizioni in materia di diritto familiare.

Numerosi sono stati gli interventi, ed accese le questioni affrontate durante il simposio: i diversi Direttivi hanno presentato i loro report circa le Attività delle **SAV** (Sportelli Anti-Violenza) e delle **SAM** (Sportelli Anti-Mobbing e Burn-out); sono state rese note le ricerche e le esperienze di studio dell'**Osservatorio dell'ISGS**, nonché le risultanze dei Masters e dei Corsi della Scuola di legge, con premiazione dei Tesisti.

Conferenza Regione Campania – UNCMM – Consiglio dei relatori

Infine, c'è stato spazio per l'esposizione delle **Linee Guida sull'Audizione dei Minori in ambito giudiziario civile (**c.d. CARTA di Napoli**)**, già portate a conoscenza del pubblico durante la CONFERENZA NAZIONALE DELL'UNIONE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI, svoltasi nel 2008 a Nisida in occasione della presentazione della **proposta normativa** sulla ***Separazione mite***, che è stata senza dubbio ispiratrice del DIVORZIO BREVE.

Il **punto di vista** espresso dall'Unione Nazionale Camere Minorili si basa non solo sul confronto esperienziale tra professionisti affermati, ma anche sull'attenzione riservata alle esigenze di tutela dei minori che – in quanto persone in divenire – necessitano di protezione sia da parte dei genitori sia da parte delle istituzioni. Il problema dei conflitti, che nascono frequentemente nella coppia a causa del divorzio, coinvolge in maniera dolorosa ed incisiva i figli, soprattutto se minorenni.

L'**Istituto Studi Giuridici Superiori** è stato sempre molto attivo in questo settore, coinvolgendo nelle relative ricerche il suo team di esperti fin dal 2008.

La bontà degli studi effettuati deriva innanzitutto da un'ottima direzione scientifica, che l'Istituto ha voluto affidare a professionisti di indubbia esperienza quali: il Giudice di Cassazione **Dr. Filippo Ferruccio,** il Consigliere della Corte di Appello di Salerno **Dr. Bruno De Filippis,** il Giudice di Santa Maria Capua Vetere **Dr. Giovanni D'Onofrio,** il **Prof. Avv. Manlio Merolla**, il **Dr. Federico Mantile.**

Grazie al contributo di ognuno di questi cultori del diritto, è stato possibile produrre una **proposta di legge** che fosse in grado di riformare l'iter della separazione, rendendola più agevole e mediata, e dunque trasformandola di fatto in una **Separazione mite**.

Tale proposta Normativa – indubbiamente ispiratrice della Legge sul Divorzio Breve – ha riscosso da subito un buon consenso a livello parlamentare, per poi arenarsi negli uffici legislativi a causa dell'inevitabile alternanza delle vicende politiche.

Riportiamo di seguito la proposta di legge per permettere al lettore di prendere visione del lavoro degli esperti, che potrebbe **integrare in modo incisivo** la proposta del divorzio breve. Il documento suggerisce di sostituire, alla fase presidenziale, una fase tecnico-amministrativa che coinvolga diverse professionalità, riduca i tempi e renda quindi ragionevole la durata dell'iter processuale. L'obiettivo è soprattutto quello di abbassare il livello di conflittualità all'interno delle famiglie

[cfr. Report e Statistico/Criminologico Reati in Famiglia ed Intervista Lex et Jus 2007 - Prof. Merolla].

Di seguito il documento normativo.

La proposta di legge:
"LA SEPARAZIONE MITE"

Documento integrale (1 di 3)

ARTICOLO 1

Nel capo I del Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, prima dell'art. 706, è inserito il seguente art. 705 bis:

"**Il coniuge che intende presentare una domanda di separazione personale contenziosa ha l'onere** di convocare, con ogni mezzo idoneo, il partner presso un **Centro di Mediazione Familiare autorizzato**, per un colloquio con personale specializzato, **nel corso del quale entrambi vengono informati dei contenuti e della procedura della separazione, nonché delle opportunità fornite dai servizi di mediazione, per la ricerca di una soluzione concordata**, lo svolgimento di un tentativo di conciliazione o la realizzazione di forme di terapia familiare.

Il colloquio deve comprendere informazioni di carattere giuridico e psicologico in ordine alla tutela del minore, all'identificazione dell'interesse dello stesso, alle conseguenze della separazione ed ai comportamenti genitoriali più idonei. **Il giudice potrà eventualmente desumere, dalla mancata e non giustificata partecipazione al colloquio**, in analogia a quanto previsto dall'art. 116, secondo comma c.p.c., elementi in ordine alla responsabilità della crisi familiare, nonché valutazioni per la definizione delle spese di causa che eventualmente poi si instauri. **All'esito del colloquio**, ove le parti non intendano concordemente intraprendere una delle vie indicate, come nel caso in cui successivamente (entrambe o anche una sola) decidano di recedere da esse o infine allorché il percorso si concluda negativamente, **il Centro rilascia un attestato**, dal quale risulta lo svolgimento del colloquio o il mancato svolgimento del medesimo, per omessa presentazione di uno dei coniugi, con allegata, in quest'ultimo caso, la documentazione relativa all'effettuazione della convocazione.

L'attestato deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione personale proposta ai sensi del successivo art. 706. Ove le parti abbiano svolto, dopo il colloquio preliminare, una o più sedute volontarie presso il Centro, possono chiedere che dello svolgimento di esse sia dato atto nell'attestato.

L'attestato, sempre a richiesta di parte, può indicare l'eventuale desistenza unilaterale di un coniuge dal partecipare alla prosecuzione degli incontri, ma non può contenere alcuna altra indicazione in ordine allo svolgimento dei colloqui, né alcuna informazione in ordine al contenuto di essi.

Gli operatori del Centro non possono essere ascoltati come testimoni nel giudizio di separazione personale o successivo divorzio che debba essere instaurato tra le parti, per fatti avvenuti nel corso dell'incontro informativo o dei successivi incontri volontari. Si applicano le disposizioni sul segreto professionale, di cui all'art. 200 c.p.p.. Ove le parti raggiungano, con l'ausilio del Centro, un accordo per la separazione consensuale, possono chiedere che il Centro trasmetta lo stesso al Tribunale, per la procedura relativa all'omologazione, che comprenderà comunque la conferma personale delle parti, dinanzi al presidente del tribunale o giudice delegato, delle condizioni concordate".

ARTICOLO 2

Il primo comma dell'art. 706 c.p.c. è sostituito dal seguente:

"**La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio**, con ricorso avente il contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, c.p.c.. Il ricorrente è tenuto ad allegare copia delle tre ultime dichiarazioni dei redditi, nonché ad indicare l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati dalla coppia durante il matrimonio".

Il terzo comma dell'art. 706 c.p.c, è sostituito dal seguente:

"Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al medesimo. **L'udienza deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso**. Il presidente assegna al ricorrente un termine per la notificazione di ricorso e decreto, con il rispetto dei termini previsti dall'art. 163-bis, ridotti alla metà. Il convenuto deve costituirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza".

Il quarto comma dell'art. 706 c.p.c. è abrogato.

La proposta di legge:
"LA SEPARAZIONE MITE"

Documento integrale (2 di 3)

ARTICOLO 3
Gli artt. 707, 708 e 709 c.p.c. sono abrogati.

ARTICOLO 4
Il primo comma dell'art. 709 bis è sostituito dal seguente: "Le parti devono comparire personalmente dinanzi al giudice istruttore con l'assistenza del difensore.
Il giudice istruttore procede agli adempimenti previsti dai commi uno e due dell'art. 183.

Se nessuna delle parti è comparsa, il giudice procede a norma dell'art. 181, primo comma. Se entrambe le parti sono presenti, il giudice le interroga, prima separatamente e poi congiuntamente.
Se ritiene immediatamente opportuna l'audizione dei figli minori capaci di discernimento, dispone la stessa, con ogni opportuna cautela, ricorrendo, se del caso, a forme di ascolto protetto.

Egli provvede comunque ad assicurare che, nel corso del giudizio, i minori capaci di discernimento siano ascoltati.

Ove serie ragioni non consentano l'effettuazione dell'audizione, il giudice provvede a che venga comunque acquisita, in modo univoco, con prove indirette o ogni altro mezzo idoneo, l'opinione degli stessi in relazione alle loro istanze ed esigenze. Analogamente egli provvede ad acquisire, in caso di minori non capaci di discernimento, ogni utile informazione in ordine al medesimo oggetto.

All'esito dell'interrogatorio delle parti e dell'eventuale audizione dei figli, il giudice istruttore dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi stessi. Se è presente una sola parte, si applica il secondo comma dell'art. 181. In ogni caso il giudice può, a richiesta della parte presente o d'ufficio, nell'interesse della prole, dettare ugualmente i provvedimenti urgenti. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'art. 183.

Contro i provvedimenti temporanei ed urgenti si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento."

Il giudice istruttore, in qualunque momento prima della spedizione della causa a sentenza, può sospendere il procedimento, ove le parti concordemente chiedano di rivolgersi ad un Centro di Mediazione Familiare, per lo svolgimento di un tentativo di conciliazione o per seguire un percorso di mediazione.
In caso di sospensione, si applicano le disposizioni degli artt. 297 e 298 c.p.c..
La sospensione può avere una durata superiore a quella prevista dall'art. 296 c.p.c. e può essere ulteriormente prorogata, in presenza di valide ragioni.

ARTICOLO 5
Dopo l'art. 709 ter del codice di procedura civile è inserito il seguente:
"Art. 709 quater: Nei giudizi di separazione personale, in presenza di prole minore, il giudice istruttore ha facoltà di chiedere l'intervento dei servizi sociali territoriali e di valersi della consulenza di psicologi o esperti operanti presso le A.S.L. e gli enti pubblici territoriali."

ARTICOLO 6
I primi tre commi dell'art. 711 c.p.c. sono sostituiti dal seguente:
"Il ricorso per la separazione consensuale si propone al tribunale competente secondo i criteri indicati dall'art. 706. Esso può essere proposto congiuntamente dai coniugi o anche da uno solo di essi. In tal caso si applicano, per quanto riguarda la fissazione dell'udienza e la notificazione, le disposizioni previste dal terzo comma dell'art. 706. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

La proposta di legge:

"LA SEPARAZIONE MITE"

Documento integrale (3 di 3)

Al ricorso deve essere allegata attestazione relativa all'avvenuto svolgimento di un colloquio presso un Centro di Mediazione Familiare autorizzato, ai sensi dell'art. 705 bis, con particolare riguardo al compimento di un tentativo di conciliazione, alla prestazione di informazioni in ordine ai contenuti ed alla procedura della separazione ed alla tutela del minore.
In mancanza dell'attestato, deve essere presentata autodichiarazione di uno o entrambi i coniugi, in ordine alle ragioni della mancata effettuazione del colloquio, le quali saranno oggetto di valutazione da parte del giudice, sotto il profilo dell'avvenuta tutela delle ragioni della prole minorenne, ai sensi dell'art. 158, secondo comma, codice civile."

ARTICOLO 7

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti in materia di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ogni disposizione incompatibile è abrogata. **Anche le coppie di fatto possono ricorrere alla procedura prevista dall'art. 705 bis ed il Tribunale per i Minorenni è tenuto a prenderne atto.**

ARTICOLO 8

Le parti ammesse al gratuito patrocinio nel successivo giudizio di separazione, possono chiedere l'inclusione nelle spese di causa delle somme versate per l'intervento del Centro di Mediazione, secondo un tariffario disposto ed annualmente aggiornato dal Ministero per la Famiglia.

ARTICOLO 9

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dalla data della pubblicazione, entro il termine di novanta giorni, i Centri di mediazione familiare in possesso delle caratteristiche di seguito indicate, possono presentare domanda per l'inclusione nell'elenco formato e tenuto presso ciascuna Corte d'Appello, per iniziativa del presidente della stessa. Entro i successivi sessanta giorni, il presidente della Corte dispone la formazione e la pubblicazione dell'elenco.
Per l'inclusione nello stesso è necessario che i Centri:
Abbiano un'adeguata struttura contrattuale o societaria, idonea a garantire l'assolvimento di ogni adempimento amministrativo e fiscale;
godano di sede e strumenti adeguati ed idonei per lo svolgimento degli incontri tra i coniugi;
dispongano di equipe specializzate, nelle quali siano quanto meno presenti: un avvocato , specializzato in diritto di famiglia, due psicologi, di cui uno esperto di psicologia minorile, uno psichiatra e/o psichiatra infantile, ed un mediatore interculturale.
dichiarino di accettare ed adottare i tariffari per le prestazioni, redatti ed aggiornati annualmente dal Ministero per la Famiglia.
Tali elementi, al momento della costituzione degli elenchi, devono essere autocertificati dal responsabile del Centro. **Il successivo controllo è demandato al Ministero per la Famiglia.** In caso di false dichiarazioni, si applicano le sanzioni previste dal codice penale; inoltre il Ministro può comminare sanzioni amministrative da un minimo di mille ad un massimo di duecentomila euro.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Famiglia emana "Linee Guida per l'audizione del minore infra ed ultradodicenne", curandone il successivo aggiornamento tecnico. Di esse, il giudice tiene conto nel procedere all'audizione del minore.

Testo normativo elaborato da:
Giudice Dr. ***Bruno De Filippis****, Giudice Dr.* ***Filippo Ferrucci****, Avv. Prof.* ***Manlio Merolla***

Pubblicazione a cura del
Team Social Law UNCMM
[Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali***]***

Decalogo di Napoli

"AUDIZIONE DEI MINORI"

Modalità di ascolto del minore in ambito giudiziario civile

Allegato alla proposta di legge "Separazione Mite"

Documento integrale (1 di 3)

ARTICOLO 1 - **I MINORI**

I minori, quali soggetti di diritto, sono e devono in conformità delle convenzioni europee, essere considerati aventi diritto e partecipi nei processi decisionali che possono influenzare la loro vita, in particolare nei giudizi di separazione e divorzio.

La partecipazione costruttiva del minore deve essere considerata un fattore di protezione durante la separazione genitoriale dal momento che accresce quella che viene definita resilienza, la sua autostima, consapevolezza dei propri bisogni, un migliore adattamento agli sviluppi innovativi nelle relazioni familiari, e controllo diretto sulla propria esistenza con percezione di positività nelle relazioni figli/genitori al fine di evitare il c.d. "**ciclo confusionale nel nuovo adattamento familiare**".

L'ascolto del minore in caso di separazione tra i suoi genitori condotto dai CTU nei T.O. e/o esperti del TPM non è una testimonianza, né un interrogatorio, ma una semplice attività con finalità di comprensione partecipe.

Il minore può essere ascoltato in modo diretto (Giudice e CTU) o indiretto (con delega al solo CTU).

ARTICOLO 2 - **I GENITORI**

Il genitore che intende presentare una domanda di separazione personale contenziosa ha l'onere di evitare che i figli siano sottoposti a diverse audizioni con " esperti" privati, nonché ha l'onere di convocare, con ogni mezzo idoneo, l'altro genitore per concordare presso un centro di mediazione familiare o studio legale specializzato in materia con componenti multiprofessionali anche di carattere socio-psicologico , l'opportunità di raccogliere ogni eventuale opinione dalla prole se avente il minimo discernimento previsto dall'art.12 convenzione di strasburgo – diritti dei minori – evitando duplicazione di messaggi fuorvianti o confusionari.

I genitori si impegnano - salvo nelle procedure in cui vi è stato un provvedimento esecutivo o limitativo della potestà genitoriale—di redigere e rispettare un programma separativo con contenuti genitoriali condivisi di sostegno alla prole, da redigere in seguito al colloquio informativo di carattere giuridico e socio-psicologico con i suddetti esperti, in ordine alla tutela dei figli, tenendo conto dell'interesse della prole e alle conseguenze della separazione impegnandosi di assumere comportamenti genitoriali più idonei tesi a non esporre la stessa a tensioni emotive e soprattutto a rappresentazioni negative delle reciproche figure genitoriali [c.d. **mobbing genitoriale**].

I genitori ed i loro legali e CTP dovranno tenere presente ed osservare l'art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi, raccogliendo il consenso di entrambi i genitori. I genitori in caso di forte conflitto possono richiedere al giudice la nomina di un curatore speciale per la prole da nominare tra gli avvocati esperti nella materia.

ARTICOLO 3 **- I GIUDICI**

Nel caso nel procedimento di separazione e divorzio c'è un accordo tra i genitori sulle modalità di affido, sui modi e sull'esercizio della potestà, sui ruoli e compiti che devono svolgere, il giudice non è chiamato ad adottare decisioni che incidano sull'esercizio della funzione genitoriale a meno che non rilevi accordi ed intese pregiudizievoli per la prole.

Qualora i genitori non raggiungono accordi sulla gestione della prole, assumendo una posizione configgente e/o conflittuale che non garantisce l'interesse dei figli che dovrebbero esprimersi mediante un sereno e condiviso ascolto empatico per raccogliere la più ideale volontà degli stessi, il genitore ex lege non potrà ritenersi"legittimo sostituto processuale " né " rappresentante dello stesso", stante che contemporaneamente

assumerebbe funzione impropria di " titolare" della funzione in discussione e parte del processo nel quale la decisione giudiziaria deve essere adottata.

Per detti motivi le decisioni relative sono rimesse alla Giustizia. Il giudice non potrà tenere conto delle esigenze diverse e contrapposte prospettate dai genitori in presenza di forte conflittualità, essendo poco attendibili, devono essere filtrate dal giudicante attraverso un esame ed attento ascolto del minore al fine di individuare e comprendere i reali interessi e volontà della prole idonee ad un corretto sviluppo psicofisico.

Il Giudice attraverso il CTU (T.O. o G.T.) o esperto (TpM) deve:

a. informare il minore sulla natura del procedimento in cui viene ascoltato, sulle modalità e finalità dell'ascolto;
b. spiegare il suo ruolo di ausiliare del giudice, con termini chiari e semplici adeguati all'età del minore;
c. chiarire che le informazioni dedotte dal suo colloquio verranno riferite al giudice ed ai genitori attraverso i loro legali;
d. significare che tuttavia le sue dichiarazioni non sono determinanti, perché si dovranno tenere conto di tanti altre circostanze.

ARTICOLO 4 - **GLI ESPERTI E CTU**

Il Giudice dovrà avvalersi di ausiliari che:
A) abbiano maturato una comprovata esperienza e formazione psicoterapeutica;
B) che non devono aver svolto, né svolgerà in seguito colloqui o attività psicoterapica o di sostegno psicologico ai genitori, nonché incarico di CTP per gli stessi;
C) gli stessi dovranno prestare giuramento di rito nq di CTU attenendosi altresì al codice deontologia dello sicologo forense;
D) gli stessi non devono trasformare l'incontro con il minore in un'occasione di colloquio tematico a contestazione, e condurranno il colloquio con lo scopo di " ascoltare e raccogliere l'opinione del minore" (Merolla 2006);
E) gli stessi non dovranno formulare diagnosi nosografiche sul minore, ma tuttavia possono segnalare alla giustizia eventuali difficoltà e/o disagi o segnalare la necessità di provvedimenti di tutela nell'interesse del minore (es.: sostegno psicologico);
F) la relazione tecnica è atto amministrativo/giudiziario è dovrà essere posto a conoscenza delle parti o loro difensori ex legge 241/90 ed art. 24 costituzione, nelle forme e tempi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5 - **I DIFENSORI**

Nei giudizi di separazione e divorzi i difensori in ossequio delle norme etiche e deontologiche si impegnano a sospendere ogni attività giudiziaria conflittuale, e contribuire con il CTU ed esperti alla riduzione di ogni conflittualità, favorendo intese conciliative.

I difensori potranno nominare eventuali CTP i quali solo se autorizzati dal giudicante potranno partecipare alle attività del CTU, ma in ogni caso saranno informati e riceveranno copia delle video registrazioni raccolte dal CTU, debitamente autorizzate congiuntamente dal giudice e dai rispettivi genitori in conformità sulla legal privacy.

ARTICOLO 6 - **COME**

Nelle ipotesi dell'art. **155 sexies c.c.**: "Il giudice dispone inoltre l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento", si ritiene opportuno:

A. onde evitare condizionamenti di sorta da parte del genitore più condizionante, che il minore venga ascoltato in assenza dei genitori;
B. dal Giudicante ed un esperto all'uopo nominato (CTU e/o Esperto G.O. presso TpM c.d. Organi Ausiliari) previa registrazione del colloquio da allegare agli atti di causa per garantire il diritto di difesa delle parti contrapposte, per trasparenza sulle modalità applicative, per individuazione del livello di suggestionabilità in rapporto anche all'età, capacità di discernimento, e per eventuali note tecniche socio-psicologiche sulle modalità di ascolto diretto e indiretto e metodologiche a firma di CTP preventivamente indicati, da depositare se richieste dalle difese dei genitori.

C. che il Giudicante attraverso il CTU o esperto TPM prima dell'audizione del minore deve disporre una relazione sulle competenze cognitive, emotive, morali e relazionali dei minori e genitoriali;
D. che il giudicante attraverso il CTU o esperto TPM formuli le domande più opportune e quelle preventivamente indicate e richieste dai rispettivi genitori che dovranno tenere presente in particolare delle seguenti esigenze prioritarie: rapporti e/o divisioni con i fratelli, modalità di permanenza dei figli e con i genitori, organizzazione residenziale ed ambientale, progetti educativi, rapporti con cugini e parenti.
E. il minore può essere ascoltato in modo diretto (Giudice e tu) o indiretto (con delega al solo CTU);
F. il minore non deve patire lunghe attese e condizionato dai genitori;
G. se si rilevano taluni condizionamenti il ctu dovrà esporre quali e come sono stati rilevati;
H. il minore deve essere informato della possibilità che il giudice o ctu possa non mantenere le confidenze raccolte.

ARTICOLO 7 - **DOVE**

L'audizione del minore non deve avvenire in luoghi spersonalizzati o non adatti, quali luoghi troppo affollati o deserti.

Il minore deve essere accolto con puntualità, e deve disporre di spazio/tempo adeguati per raccontarsi.

L'esperto o Ctu dovrà porsi in ascolto attivo e formulare le domande solo dopo la creazione di una relazione empatica.

Si suggerisce di raccogliere l'audizione dei minori in ambiente giudiziario in orari e giorni nei quali non vi e' celebrazione di udienze.

ARTICOLO 8 - **QUANDO**

In corso di definizione……

ARTICOLO 9 – **TIPOLOGIE DI COLLOQUI**

In corso di definizione……[congiunti, individuali, conclusivi, numero di colloqui…]

ARTICOLO 10 – **NULLITÀ DEI COLLOQUI DI AUDIZIONE**

In corso di definizione…….

Per segnalazioni, suggerimenti e proposte per il completamento del decalogo

è possibile contattare l'indirizzo e-mail:

lexmerolla@libero.it

Diritto Minorile

L'audizione dei minori

Focus socio-giuridico sulla Carta di Napoli sull'Audizione dei Minori in ambito giudiziario civile dell'UNCMM e dell'ISGS

Dott.ssa Stefania Rega &
Dott.ssa Francesca Tortora
Assistenti Sociali - Ricercatrici ISGS

L'audizione può essere considerata come una disciplina in fase embrionale incentrata sulla figura del minore.
Lo scopo è costruire un procedimento nel quale il minore possa e debba far sentire la propria voce, ogni qualvolta si controverta in merito ai suoi diritti ed interessi.

Ciò presuppone non solo la realizzazione di **uno spazio dedicato**, ma anche la competenza necessaria e la formazione specialistica di tutti gli operatori coinvolti: magistrati, avvocati, assistenti sociali ed esperti in psicologia e pedagogia infantili, che devono collaborare sinergicamente per garantire gli interessi del minore.

In materia di filiazione, la **Legge 10 dicembre 2012, n. 219** ha introdotto l'art. ***315 bis c.c.***, che riconosce una maggiore centralità al ruolo del minore sia all'interno dell'*iter* processuale - estendendo la possibilità di ascolto del minore a tutti i procedimenti che lo riguardano - sia nella relazione con i genitori, attraverso il rafforzamento del concetto di ***responsabilità genitoriale***. Per la prima volta il Legislatore, compulsato dalle istanze europee ed internazionali, ha riconosciuto nel minore un soggetto pienamente capace di far sentire la propria voce in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il nuovo art. ***315 bis-comma 3 c.c.*** rappresenta il grimaldello normativo teso a **scardinare definitivamente l'idea** - purtroppo assai diffusa nella mentalità italiana - **di sentirsi padroni dei figli**. Parliamo di una rivoluzione culturale necessaria perché normalmente, quando la coppia si trova a vivere una fase patologica all'interno della sua unione, i figli diventano oggetti da contendersi e perfino

da espropriare: **un bottino di guerra da conquistare**, l'*escamotage* per ottenere l'assegnazione dell'abitazione coniugale o l'assegno di mantenimento, lo strumento per acquisire maggiore potere nel conflitto in atto. **I figli, insomma, vengono intesi come armi di belligeranza occulta durante la separazione** (o il divorzio).

Ecco dunque l'obiettivo primario della redazione delle Linee Guida relativamente all'audizione dei minori in ambito giudiziario civile, fortemente volute dall'Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali d'Italia, e dagli esperti dell'Osservatorio Famiglia e Minori dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori coordinate dal Prof. Manlio Merolla in anni di studi e ricerche.

Come insegnano le esperienze vissute dagli esperti direttamente sul campo, in ambito processuale civile - forse ancor più che nelle sedi penali – i minori coinvolti subiscono sovente danni irreversibili, che potrebbero essere evitati grazie a regole condivise e ad una dose maggiore di buon senso da parte dei protagonisti professionali. Si pensi alle torture psicologiche cui i figli vengono sottoposti allorquando i genitori ne richiedono l'audizione ad opera di CTP, poi CTU o ancora dei Servizi sociali.

L'intento del legislatore, sollecitato dalla comunità scientifica, è proprio quello di sovvertire l'idea che gli adulti possano arrogarsi il diritto di decidere le sorti dei propri figli, mostrandosi sordi o indifferenti ai loro desideri e alle loro esigenze; e tutto questo in nome di un insano egoismo o di uno spietato rancore verso il partner.

L'esigenza di ascolto del minore rinviene la sua *ratio* nei principi espressi dall'art. **2** della ***Costituzione*** - sotto il profilo dell'affermazione del primato della dignità della persona - e nei principi in tema di relazioni familiari e tutela della filiazione, di cui agli artt. **29 e 30** (Cost.).

Nella formulazione letterale dell'art. ***315 bis -comma 3*** c.c. non è dunque un caso che il legislatore abbia fatto riferimento per la prima volta all'*ascolto* del minore, anziché alla mera audizione, e dunque all'atto del "sentire" il minore: questa differenza terminologica non è affatto trascurabile.

Il termine ***audizione*** richiama l'idea di un atto processuale ben preciso, in cui il Giudice interroga il minore prendendo nota di ciò che spontaneamente afferma e traendo le proprie conclusioni. Il sentire è il recepire asettico, funzionale alla raccolta di informazioni utili per il procedimento ed in esso utilizzabili.

Grazie dunque alla comunità Scientifica socio-giuridica dell' Unione CMM e ISGS per il lavoro svolto e le proposte scientifiche in commento.

Ascoltare significa prestare attenzione alle esigenze del minore, tener conto del suo interesse partecipativo alla vicenda dei genitori. Chi ascolta si rende disponibile a modificare le proprie opinioni, a rinnegare eventuali pregiudizi. Si può anche ascoltare il silenzio del minore, che decide di trasmettere in questo modo un disagio interiore.

L'ascolto non è dunque un mezzo istruttorio, poiché esso rappresenta la modalità attraverso la quale si realizza il diritto del minore ad esprimere il suo parere; inoltre, in tal modo si permette al Giudice di formulare le proprie decisioni, tenendo conto di quanto espresso dalla viva voce del minore stesso.

L'ascolto si differenzia dalla testimonianza in quanto non è inteso all'accertamento dei fatti, bensì alla profonda conoscenza della persona del minore.
Grazie alla normativa in esame, il Legislatore italiano si è adeguato finalmente alle norme sovranazionali che già da tempo contemplano il diritto del minore all'ascolto.

Quand'è che si può procedere all'ascolto del minore?
Quando nei procedimenti sono coinvolti il minore ed un genitore, o entrambi i genitori.

In cosa dovrà consistere l'ascolto del minore?
Nell'ambito delle controversie genitoriali, di solito molto accese, chi ascolta il minore deve prendere in considerazione la possibilità che alcune risposte fornite dallo stesso riflettano non tanto le sue opinioni, ma piuttosto quelle di uno o di entrambi i genitori.

Il **condizionamento genitoriale** può avvenire a vari livelli e manifestarsi in modo più o meno intenzionale: **chi ascolta deve riuscire a comprendere il grado di autenticità delle opinioni raccolte**, afferrando sia i racconti meramente fantasiosi sia i segnali di manipolazione del pensiero da parte dei genitori. Deve inoltre cercare di capire quanto sia deviato dal suo intrinseco bisogno di protezione: è un compito decisamente arduo, poiché richiede competenze specifiche di cui il Giudice non sempre dispone.

Inoltre, l'accesso del bambino all'interno del contesto giudiziario potrebbe costituire per lui motivo di turbamento, sia sul piano delle responsabilità - da cui rischia di sentirsi gravato in relazione alla conflittualità genitoriale - sia sotto il profilo ambientale.
Sono evidenti le difficoltà logistiche in cui operano i nostri Tribunali, dovute al sovraffollamento delle aule e alla mancanza di locali adeguati per l'accoglienza di un minore che necessiterebbe di un setting specifico.

Come può avvenire l'ascolto?
Il minore può essere ascoltato secondo due modalità: ascolto diretto e ascolto indiretto.
Per **ascolto diretto**, si intende l'audizione da parte del Giudice di udienza, eventualmente anche con l'assistenza di un ausiliario esperto. Per **ascolto indiretto**, si intende l'ascolto delegato interamente ad un ausiliario, anche nell'ambito di una *Consulenza tecnica d'ufficio*. In tal caso, l'ascolto del minore sarà inserito in un processo di valutazione più ampio e

complesso, teso a prendere in considerazione anche le competenze genitoriali; la consulenza in tal caso si articola in colloqui, sia individuali che congiunti, con entrambi i genitori, al fine di comprendere le realtà in cui il minore è inserito: l'abitazione, gli ambienti con cui viene generalmente in contatto (per esempio la casa dei nonni) o la scuola che frequenta (anche attraverso colloqui con gli insegnanti, al fine di comprendere se i comportamenti del minore sono cambiati o meno dopo la separazione dei genitori e se le problematiche familiari hanno inciso o stanno incidendo sul rendimento scolastico).

Un'**indagine ad ampio raggio**, che consenta una lettura multiforme della vita del minore nella famiglia, nel contesto scolastico e nel tempo libero; un'indagine **tesa**, insomma, ad **esplorare i suoi desideri, i suoi bisogni ed il suo vissuto rispetto alla separazione dei genitori**, cogliendo anche i messaggi impliciti che possono derivare da un comportamento silente.

Assistenti Sociali
Dott.ssa *Stefania Rega*
Dott.ssa *Francesca Tortora*

A seguire il **Decalogo** *delle* ***Linee Guida all'Audizione dei Minori in ambito Giudiziario Civile*** *dell'UNCMM e ISGS, e il focus normativo di approfondimento.*

Note sull'autore

Francesca Tortora, assistente sociale, dopo aver operato presso l'Ufficio Socio-Sanitario dell'ASL Na2 Nord/Distretto 39, è attualmente impegnata nel ***Progetto PAS*** (accompagnamento sociale) presso la VI Municipalità del Comune di Napoli, dove si occupa di Segretariato Sociale, prese in carico dell'utenza, coordinamento-valutazione e monitoraggio dei piani di intervento, tutoraggio familiare. Ha conseguito presso l'ISPPREF di Napoli il titolo di ***Counselor familiare*** ed è attualmente specializzanda in "Mediazione familiare sistemica". È componente del Comitato Redazionale Lex et Jus e della Camera Minorile Multiprofessionale di Napoli.

Note sull'autore

Stefania Rega, assistente sociale, coordinatrice dell'Antenna Sociale del ***Progetto PAS*** (Percorsi di sostegno e Accompagnamento Sociale) presso la VI Municipalità del Comune di Napoli. Si occupa dei servizi del Segretariato Sociale, prendendo in carico l'utenza e valorizzando l'assistenza domiciliare e il sostegno alle famiglia e alla genitorialità. Ha collaborato con l'ASL Distretto 52 di Napoli in progetti di sostegno ai *caregiver* familiari di pazienti affetti da psicopatologie. A breve ultimerà la specializzazione divenendo ***Operatore socio-assistenziale per l'*Infanzia**. È componente del Comitato Redazionale Lex et Jus e della Camera Minorile Multiprofessionale di Napoli.

Focus normativo:

Dall'audizione all'ascolto dei minori.

Linee guida dell'UNCMM.

Il **Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154**, entrato in vigore il 7 febbraio scorso, è intervenuto modificando in maniera significativa la normativa vigente, spingendosi oltre la funzione propria che gli era stata attribuita: quella di equiparare *in toto* i figli nati nel e fuori il matrimonio.

Nel merito del nostro focus, ciò che colpisce di questa norma è il cambio di terminologia per cui non si parla più di *audizione*, bensì di **ascolto del minore da parte del giudice**.

L'art. *155 sexies c.c.* - seppur titolato: "*Poteri di ascolto del minore da parte del giudice*" - utilizzava nella formulazione originaria il termine ormai obsoleto di "audizione". La nuova norma - ***art. 336 bis c.c.*** - parla invece solo ed esclusivamente di ascolto.

Il vecchio termine richiamava alla mente l'audizione di un informatore, di un testimone, non certo di un bambino nei cui confronti è necessario porsi con la massima cautela.

Il minore deve essere ascoltato unicamente per consentire all'interlocutore, consulente e/o giudice, di capire l'eventuale disagio causato dalla situazione di conflitto, affinché si pongano le basi per superarlo.

Il bambino non è un arbitro nella partita tra mamma e papà, non è un atto istruttorio: è soggetto portatore di un proprio interesse. Se l'intento della norma è realmente quello di sottolineare le finalità del suo coinvolgimento nei processi che lo riguardano, ben venga il cambio di terminologia.

Tuttavia, l'*art. 336 bis c.c.* - come introdotto dal Decreto Legislativo in commento - affievolisce quella obbligatorietà dell'ascolto del minore che la **Legge 10 dicembre 2012, n. 219** sembrava avere imposto, in ossequio anche alla normativa internazionale, prevedendo - dopo l'art. 315 - l'***art. 315 bis*** (*Diritti e doveridel figlio*):
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore - ove capace di discernimento - ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Questa norma pareva imporre l'audizione del minore senza particolari eccezioni di sorta, se riscontrata la sua capacità di discernimento.

Oggi, il Decreto Legislativo in esame ha lasciato - invero - ampia discrezionalità al magistrato che può decidere di rendere esecutivo o meno il diritto all'ascolto.
Si prevede, infatti, la **non procedibilità all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore**, o se ritenuto superfluo. Resta da capire, dunque, quali sono i casi da ritenersi in contrasto con il suddetto interesse, e quali i casi di superfluità.

Dopo l'articolo 336 del codice civile, è quindi inserito il seguente:

Art. 336-bis (ASCOLTO DEL MINORE):
Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, viene ascoltato dal Presidente del Tribunale o dal Giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.
Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il Giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.
L'ascolto è condotto dal Giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori - anche quando parti processuali del procedimento - i difensori delle parti, il curatore speciale del minore - se già nominato - ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal Giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.
Prima di procedere all'ascolto, il Giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto.

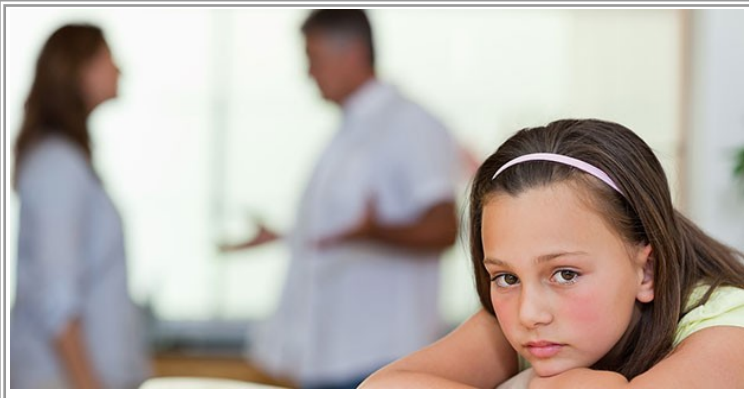

Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale viene descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio-video.

Il Giudice, valutate tutte le condizioni del caso concreto, decide se optare o meno per l'ascolto del minore; questo avverrà alla presenza del Giudice stesso, del difensore delle parti e di un esperto in psicologia minorile. È richiesta la nomina di un ausiliario che, prima dell'audizione, presterà regolare giuramento davanti al Giudice.

Egli riceve una specifica delega affinché assista il minore fino all'udienza di ascolto ed ha l'obbligo di fornire al Giudice un'adeguata informazione in ordine al suo ascolto, precisando che si tratta di un diritto che gli appartiene.
I fatti sui quali il Giudice può procedere all'ascolto sono i seguenti: (a) Affidamento dei minori; (b) Rapporti tra minori e genitori; (c) Diritto di visita; (d) Separazioni e divorzi; (e) Processi giudiziari civili; (f) Processi giudiziari penali.

Da quanto emerso dal focus normativo, possono essere desunte alcune linee guida da seguire durante il procedimento di ascolto del minore:

- **Il minore deve essere informato in precedenza** (preferibilmente dai genitori o dal suo curatore/tutore se nominato);
- Il minore, quando convocato, **non deve attendere il colloquio per lungo tempo**;
- Il minore **non deve essere incontrato in luoghi** impersonali, **asettici** o a lui non adatti;
- Il minore **deve essere messo a proprio agio**, pertanto è necessario lavorare accuratamente sulla sua accoglienza; chi attiva il processo di ascolto deve presentarsi puntualmente ed in maniera adeguata, informando sulle motivazioni per cui è stato richiesto l'incontro;
- Il minore **deve essere informato** della possibilità **che** il Giudice - o chi lo sostituisce nella gestione del colloquio di ascolto - **possa non mantenere il segreto sul suo ascolto**;
- Il minore **deve avere** lo **spazio e**d il **tempo** per poter raccontare, e in tal senso chi gestisce il colloquio di ascolto deve porsi in una posizione empatica, ascoltando attivamente e formulando domande soltanto una volta instaurato un **rapporto di alleanza**;
- Il minore deve essere ascoltato attraverso un **linguaggio semplice e il più possibile adeguato alla sua età**, evitando di riferire con lui utilizzando termini tecnici del linguaggio giuridico e/o psicologico.
- Il minore **non deve essere sottoposto a pressioni**; l'operatore deve evitare categoricamente di manipolare o di cercare di far dire al bambino qualcosa che confermi le tesi del professionista.

E' doveroso rivolgere un sentito ringraziamento alla comunità scientifica che - attraverso un lavoro lungo e basato sul confronto esperienziale - ha offerto a tutti gli operatori del settore un strumento di valido supporto per la propria attività professionale: uno strumento in grado di sottrarre il minore a tutti quei fattori stressanti, che possono essere causati - sia pure involontariamente - dagli operatori stessi.

Dipartimento ricerche ISGS

Diritto Canonico

La convalida dei matrimoni nulli

*L'applicazione del **favor matrimonii** nel sistema giuridico-matrimoniale*

Avv. Paola Di Girolamo
Camera Minorile Multiprofessionale di Napoli

PREMESSA

Lo *ius connubii* - inteso come diritto di ogni uomo a porre in essere un stato di vita matrimoniale - è vivificato e attraversato dalla grazia soprannaturale che colloca i coniugi e il matrimonio nella prospettiva di realizzare, come figli di Dio, la loro specifica vocazione cristiana. Così, l'**unione coniugale** è donazione reciproca, capace di originare una *intima communitas vitae et amoris* tra l'uomo e la donna, **fondata sull'amore**, aperta alla procreazione e orientata al vicendevole perfezionamento dei coniugi in tutti gli aspetti della loro realtà esistenziale. Essa, in quanto scelta di vita coniugale e risposta a una vocazione personale, non può che provenire da un **atto di volontà cosciente e consapevole**: il consenso.

Intanto, esistono dei **matrimoni in apparenza validi e nella realtà nulli.** Qualora tale nullità venga scoperta, il diritto canonico prevede due rimedi per la regolazione: la **dichiarazione di nullità** e la **convalida**. Quest'ultima è l'atto con il quale il matrimonio celebrato invalidamente diventa valido. Essa si distingue in due forme: la ***convalidazione semplice*** e la ***sanazione in radice***.

La *ratio* della previsione canonica si fonda sul principio del *favor matrimonii*, sia in presenza del difetto di consenso - che è elemento essenziale del matrimonio - sia di altri motivi, come l'impedimento o come il vizio di forma; ciò in quanto il matrimonio gode il favore del diritto, per cui nel dubbio si deve ritenere valido fino a prova contraria (can. 1060).

LA CONVALIDAZIONE SEMPLICE

La *convalidatio simplex* trova la sua *ratio* e la sua finalità proprio nel fatto che il matrimonio è stato elevato a sacramento dallo stesso Gesù Cristo, come unione lecita e qualificante, tesa al raggiungimento della grazia divina.

Pertanto, un'interpretazione del *favor matrimonii* troppo restrittiva potrebbe portare a una lesione dello *ius connubii.*

Sancita nei canoni cann. 1156 – 1160 del CIC, essa consiste nella rinnovazione del consenso di entrambe o almeno una delle parti purché l'altra perseveri nel consenso dato all'atto della celebrazione.

In base alle norme del diritto ecclesiastico, la rinnovazione del consenso è richiesta per la validità della convalidazione, anche se le parti hanno dato il consenso all'inizio e non lo hanno revocato in seguito.

La convalida semplice agisce *ex nunc* in quanto il matrimonio raggiunge il suo effetto nel momento stesso in cui viene convalidato e può aversi in tre casi:

- ***Nullità a causa di un impedimento dirimente:*** è necessario che l'impedimento cessi o venga dispensato e che venga rinnovato il consenso almeno dalla parte che è consapevole dell'impedimento;
- ***Nullità a causa di un vizio di consenso:*** il matrimonio si convalida se dà il consenso la parte che non lo aveva dato, purché perseveri il consenso dell'altra parte;
- ***Nullità a causa di un vizio di forma:*** il matrimonio, per diventare valido, deve essere nuovamente contratto secondo la forma canonica.

LA SANAZIONE IN RADICE.
È regolamentata dai cann. 1161 - 1165 CIC e consiste nella convalida del matrimonio senza rinnovazione del consenso.

E' un atto amministrativo che comporta la **dispensa dall'impedimento**, se c'è, e dalla forma canonica, se non venne osservata, mentre non può applicarsi nel caso di matrimonio nullo per mancanza o per vizio del consenso perché per il diritto canonico il consenso delle parti non può essere supplito da nessuna potestà (can. 1057). Ebbene, qualunque matrimonio celebrato con il consenso naturalmente sufficiente di entrambe le parti, ma inefficace per un impedimento di diritto ecclesiastico o per difetto di forma, può essere sanato in radice purché il consenso perseveri. Infatti, la *radice* è il consenso naturalmente efficace e perseverante emesso sin dall'inizio.

La *sanatio* in radice comporta la retroattività sul passato per gli effetti canonici. Quindi, risalendo al momento della celebrazione, agisce *ex tunc;* tuttavia, è bene specificare che il matrimonio non si convalida *ex tunc*, bensì *ex nunc*, posto che ciò che non è stato valido *in nuce*, non può essere considerato valido dall'inizio. Può essere concessa dalla **Sede Apostolica**, ma anche dal Vescovo diocesano nei singoli casi non riservati alla Santa Sede.

Questo atto dell'autorità consente di riconoscere il matrimonio celebrato - la cui nullità è stata causata dalla negligenza del parroco o dell'Ordinario del luogo - o di risolverlo nel matrimonio misto quando la parte acattolica non intende rinnovare il consenso nella forma canonica. Tuttavia, esso consente anche di riconoscere valido, legittimo, indissolubile e sacramento quel consenso espresso davanti all'ufficiale di stato civile - senza la necessità di rinnovarlo davanti al sacerdote -, concedendo la retroazione al passato degli effetti canonici, cioè della grazia del Signore.

A tal fine è necessario che vi sia stato un consenso coniugale, cioè naturalmente efficace, perché il consenso concubinario è insufficiente.
In effetti, completando i requisiti di validità, si tratta di riconoscere una situazione di fatto che contiene una vera volontà di essere marito e moglie, iniziata con un atto che, nonostante i difetti, è giuridicamente qualificabile perché i suoi elementi esterni sono espressione sufficiente e inequivocabile di un consenso matrimoniale.

CONCLUSIONE
Il sacramento del matrimonio è via di santificazione per i coniugi e per la famiglia cristiana. In forza di tale sacramento i coniugi sono rafforzati nell'amore reciproco e ricevono la missione di custodire, rivelare e comunicare l'amore come riflesso e partecipazione dell'amore di Cristo per la Chiesa.
Questo è anche lo spirito del diritto canonico matrimoniale per il quale, mediante lo scambio del consenso, l'uomo e la donna si danno e si accettano reciprocamente per costituire il patto coniugale irrevocabile.
In questa prospettiva il matrimonio gode il favore del diritto; pertanto, va tutelato e difeso come istituto di diritto naturale e allo stesso modo va custodita e garantita l'unione tra i coniugi, visto che l'indissolubilità del matrimonio, "prima che una condizione, è un dono che va desiderato, chiesto e vissuto oltre ogni mutevole situazione umana" (Benedetto XVI).
Da qui l'impegno al superamento delle crisi coniugali e al ripristino del consorzio familiare, ossia di quella comunità di vita e d'amore che il Magistero della Chiesa esorta a realizzare.
Pertanto, la convalidazione semplice e la sanazione in radice sono istituti di convalida dei matrimoni invalidi, da applicare nell'ottica della riconciliazione e del recupero del rapporto coniugale, nonché dell'azione della grazia del sacramento.

Avv. *Paola Di Girolamo*
Consigliere Direttivo CMM Napoli

Note sull'autore

Paola di Girolamo è Giudice Uditore al Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello. Già difensore del Vincolo di I e II grado presso il TERCA, è Avvocato civilista del Foro di Napoli, Mediatore familiare e professionale, oltre che ricercatrice di Diritto canonico ed ecclesiastico presso l'ISGS di Napoli.
È inoltre relatrice, collaboratrice e consigliera della Camera Minorile Multiprofessionale di Napoli, nonché autrice di varie pubblicazioni.

Psicologia Giuridica

La sindrome del burn-out "forense"

Il fenomeno e gli aspetti socio-forensi negli atti di studio e ricerche delle Camere

Ricercatori ed Esperti Psicologi del Dipartimento Studi socio-psicologici dell'ISGS - ***Dott.ssa Filomena Carotenuto, Dott.ssa Grazia Graziani, Dott.ssa Cristina Pizzi***

Rielaborazione a cura dalla ***Dott.ssa Clelia Acanfora***

Negli anni '30 il termine ***burn-out*** - prima di essere identificato con una vera e propria patologia professionale - era utilizzato in ambito sportivo per indicare l'incapacità di un'atleta nel continuare a conseguire risultati pari a quelli delle prime competizioni. Nella nostra lingua il termine viene tradotto come "*bruciato*", "*scoppiato*", "*esaurito*".

A partire dagli anni '70 la psichiatra americana ***C. Maslach*** (1975) definisce il burn-out come una **patologia comportamentale a carico di tutte le professioni ad elevata implicazione relazionale.** Da quel momento in poi, studiosi e ricercatori hanno contribuito ad accrescere le teorie e le ricerche sulle origini e le cause di tale sindrome.

Tra i professionisti italiani impegnati in questo settore di ricerca figura l'Avv. Prof. **Manlio Merolla:** l'equipe di lavoro da lui coordinata **ha ricondotto tale sindrome anche all'ambito socio-forense**, dimostrando che alcune professioni cosiddette "di aiuto" (avvocati, assistenti sociali, consulenti del lavoro, magistrati, ecc.) accusano spesso i malesseri da stress lavorativo, specifico delle *helping professions*.

I risultati delle indagini evidenziano che la sofferenza in una relazione d'aiuto non abita sempre e solamente dalla parte della "domanda", ma anche dalla parte della "risposta". Le professioni d'aiuto contengono implicitamente, nel loro mandato, una finalità di assistenza basata sullo scambio relazionale e fanno leva sulle attitudini personali in misura più consistente rispetto alle abilità tecnico-professionali.

Questi soggetti, se non opportunamente trattati, sviluppano un lento processo di logoramento o decadenza psicofisica, dovuta alla progressiva incapacità di sostenere lo stress accumulato. Secondo l'attuale terminologia, queste professioni sono *high-touch* (ad alto contatto), cioè implicano un costante contatto con la sofferenza, la quale può essere tanto forte da rivelarsi ad un certo punto insostenibile.

La dedizione che tali professioni richiedono, così come la mole di emozioni intense che ad esse si accompagna, sono fortemente spossanti; ove manchino adeguate misure di prevenzione si verifica il *burn-out* dell'operatore, che subisce un vero e proprio esaurimento emozionale oltre ad una depersonalizzazione delle proprie capacità (*C. Maslach*, 1975).

Tale patologia diviene manifesta con l'insorgere di **sintomi aspecifici** (*irrequietezza, senso di stanchezza ed esaurimento, apatia, nervosismo, insonnia*), di **sintomi somatici**, e successivamente di vere e proprie **patologie** (*ulcere, cefalee, aumento o diminuzione ponderale, disturbi cardiovascolari, difficoltà sessuali ecc.*) nonché di **sintomi psicologici** (*depressione, bassa stima di sé, senso di colpa, risentimento, irritabilità, aggressività, negativismo, isolamento, sensazione di immobilismo, sospetto e paranoia, rigidità di pensiero e resistenza al cambiamento, difficoltà nelle relazioni con gli utenti, cinismo*).

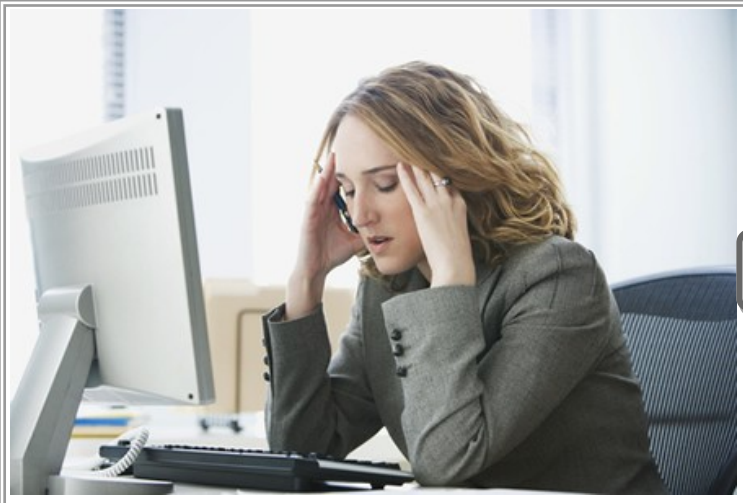

Nei casi esaminati in ambito forense, questa situazione di disagio induce il soggetto a caricarsi di lavoro senza limiti di tempo, con lo scopo di trovare la soluzione al caso in esame.

L'insorgenza della sindrome negli operatori delle *helping professions* segue generalmente quattro fasi:

Prima fase: ENTUSIASMO IDEALISTICO

È caratterizzata dalle motivazioni che hanno indotto gli operatori a scegliere un lavoro di tipo assistenziale (diritto di famiglia, diritto minorile, diritto del lavoro), ovvero motivazioni **consapevoli** (migliorare il mondo e se stessi, sicurezza di impiego, svolgere un lavoro meno manuale e di maggior prestigio) e motivazioni **inconsce** (desiderio di approfondire la conoscenza di sé e di esercitare una forma di potere o di controllo sugli altri). Queste cause sono spesso accompagnate da **aspettative di "onnipotenza",** di soluzioni semplici, di successo immediato, di miglioramento del proprio status, con l'inevitabile conseguenza di attribuire a se stessi e alla propria inadeguatezza gli eventuali insuccessi.

Seconda fase: STAGNAZIONE

Qui l'operatore-professionista si accorge che il lavoro non soddisfa del tutto le sue aspettative: i risultati dell'impegno iniziale diventano via via sempre più inconsistenti. Si passa così ad un graduale disimpegno, che determina nell'operatore una chiusura verso l'ambiente di lavoro ed i colleghi.

Terza fase: FRUSTRAZIONE

È quella più critica del burn-out. Il pensiero dominante è di non essere più in grado di aiutare nessuno, di riuscire a soddisfare i reali bisogni dell'utenza.

Il soggetto frustrato può assumere atteggiamenti aggressivi (verso sé stessi o verso gli altri) e spesso mette in atto comportamenti di fuga (quali allontanamenti ingiustificati dal reparto, pause prolungate, frequenti assenze per malattia).

Quarta fase: DISIMPEGNO EMOZIONALE

Avviene con un passaggio graduale dall'empatia all'apatia. Durante questa fase si assiste ad una vera e propria **morte professionale**.
Ognuno può venirne fuori cercando di attingere a risorse interne, quali l'intelligenza emotiva e la creatività, che consentono di gestire al meglio le difficoltà quotidiane. Un atteggiamento positivo nei confronti della vita ed un sano ottimismo possono favorire il superamento dei problemi che emergono nell'ambiente di lavoro.

CAUSE DEL BURN-OUT

Tra le cause più frequenti che innescano questa sindrome troviamo sicuramente il lavoro **in strutture mal gestite**, la scarsa o inadeguata **retribuzione**, l'organizzazione inadeguata del lavoro, lo svolgimento di **mansioni frustranti** o poco consone alle proprie aspettative, oltre all'**insufficiente autonomia decisionale** e a **sovraccarichi di lavoro** (in quest'ultima ipotesi si sono registrati numerosi casi nell'attività posta in essere da avvocati, giudici ed assistenti sociali). L'esito può essere in qualche modo legato al concetto di "**stress**": *Seyle* adottò questo termine - che significa "sforzo, tensione, sollecitazione" - per descrivere una sindrome che è la risposta "aspecifica" dell'organismo a tutto ciò che lo costringe ad uno sforzo di adattamento.

Simile allo stress, ma specificamente legato all'ambito lavorativo, è il fenomeno del *burn-out*, in quanto disturbo non della personalità, ma del ruolo lavorativo.

Le ricerche condotte dall'Avv. Merolla e dalla sua equipe hanno rilevato l'esistenza di una quinta fase, nella quale possono identificarsi anche i professionisti della classe forense: quella del **"super caricamento emotivo"**. Esso è inteso come propensione a interiorizzare il quantitativo di inaridimento emotivo dei propri assistiti - in forza delle loro esperienze negative - con l'inconsapevole scopo di offrire positività utili a gestire e superare alcuni momenti della loro vita.
I **Corsi di Alta Formazione** dell'ISGS, ma in generale la formazione e la supervisione, servono anche a questo: facilitare nell'operatore il riconoscimento di alcune variabili interne ed

esterne di rischio, insite nelle professioni di aiuto caratterizzate dalla massiccia esposizione alla sofferenza altrui.

In una ricerca pubblicata su *Avvenire Medico* (***n.7/2005***) si sostiene che determinati "stili professionali" possono favorire l'insorgenza di questo disagio. Ad es. il 65% di coloro che dedicano poco tempo alla formazione professionale e comportamentale, afferma che il lavoro ha peggiorato la qualità della propria vita.

Non tutti i professionisti posseggono gli strumenti idonei ad affrontare pragmaticamente la sindrome da *burn-out*. Solo il 20% di essi, ad esempio, utilizza **tecniche di rilassamento** per affrontare lo stress derivante dal lavoro. Il 73% di chi, invece, utilizza tecniche di rilassamento, afferma che il proprio lavoro è difficile ma sopportabile e, di questi, il 65% afferma che è fonte di miglioramento della qualità della vita.

Altro aspetto importante è la **cura della relazione** e della comunicazione con le "interfacce", siano essi utenti, pazienti, allievi, ecc.
L'87% degli insoddisfatti giudica una perdita di tempo parlare con i pazienti/utenti, mentre il 73% di coloro che si dichiarano soddisfatti del proprio lavoro giudicano importante stabilire con essi una relazione interpersonale.

Le conseguenze si possono schematizzare in tre livelli: il **livello degli operatori** che pagano il *burn-out* in termini personali, soprattutto attraverso dispersione di risorse, frustrazioni e sottoutilizzazioni di potenziali; il **livello degli utenti** per i quali un contatto con gli operatori sociali in *burn-out* risulta frustrante, inefficace e dannoso; il **livello della comunità** in generale che vede svanire forti investimenti nei servizi sociali.
E' doveroso sottolineare l'impegno costante che il teamwork guidato dall'Avv. Merolla dedica al tema del *burn-out*. In occasione del **Seminario in Diritto di famiglia, minorile, Criminologia e Psicologia Minorile -** tenutosi quest'anno presso la sede del Tribunale per i minorenni di Napoli - ogni corsista, appartenente alle categorie delle *Helping Professions*, ha ricevuto un questionario d'indagine sul tema: **Stress e sindrome da Burn-out Forense**. Il questionario prende in esame il rapporto professionale e personale dell'operatore con l'utenza, con l'equipe, con il proprio lavoro, con il vissuto personale. Si chiede al professionista di valutare i livelli di soddisfazione relativi al suo agire specialistico; l'ultimo punto della parte strutturata del test fa riferimento al benessere psico-fisico. Il questionario si conclude con tre domande aperte.

Ad ogni modo, gli studi sul *burn-out forense* - condotti in diversi anni dai dipartimenti dell'ISGS, dall'Osservatorio Giuridico e dalla Scuola di Legge - hanno prodotto risultanze significative, dimostrando in particolare l'importanza della figura del counselor negli ambienti giudiziari e forensi. Questo sarebbe utile non soltanto per gli operatori, ma anche e soprattutto per l'utenza e la clientela, affinché si ottimizzino le risorse emotive prima di subire o affrontare conflitti giudiziari.

Per chi voglia approfondire questo strumento, il Questionario sul Burn-Out è consultabile online all'indirizzo web:
http://www.istitutosgs.it/scuoladilegge/questionario-sul-burn-aut-forense

Team Ricerca ed Esperti psicologi ISGS

A cura dell'**Assistente Sociale**
Dott.ssa *Clelia Acanfora*
Ricercatrice ISGS - Sportelli SAV & SAM

Riferimenti bibliografici dell'articolo

- F. Avallone, ***La formazione psico-sociale***, La Nuova Italia Scientifica 1989;
- M. Costa, "***Pillole antidisagio"*** in AVVENIRE MEDICO n. 7/2005;
- D. Goleman, ***L'intelligenza emotiva***, Bur 2000;
- F. Lamanna, ***Il burn-out in Sanità: sindrome da stress o malattia professionale?***, SRM Psicologia Rivista, Roma - 2013;
- C. Maslach, ***La sindrome del burnout***, Cittadella Ed. 1992;
- M. Merolla, **Atti del Convegno sul burn-out forense**, ISGS 2005;

Note sull'autore

Clelia Acanfora, assistente sociale, collabora attualmente come volontaria presso il Comune di Napoli nel C.S.S.T. di Piscinola (VIII Municipalità). È impegnata nel progetto Gruppo Programma Adolescenti in collaborazione con l'ASL NA1, le 10 Municipalità e i Centri di Servizio Sociale Territoriali. Opera, inoltre presso la Comunità Alloggio per minori "CE.D.R.O.". È componente del Comitato Redazionale Lex et Jus e della Camera Minorile Multiprofessionale di Napoli.

Scienze Sociali

L'Assistente sociale: una figura da conoscere

Focus di approfondimento scientifico sulla professione dell'assistente sociale

Dott. Andrea Di Fiore
Assistente Sociale - CMM Napoli
Coordinatore front-office SAV e SAM

Nel dinamico e moderno quadro delle professioni di aiuto, si avverte ancora l'**assenza di una cultura sociale** in grado di riconoscere con precisione ruoli, funzioni, obiettivi e valori che caratterizzano specificamente una determinata professionalità.

Stereotipi e luoghi comuni, che si sviluppano facilmente per ogni categoria, etichettano questo o quel determinato lavoro come ciò che in realtà non è o che comunque non dovrebbe essere.

L'*Assistente sociale* è una di quelle professioni che - nonostante una consolidata posizione riconosciuta scientificamente ed una preparazione universitaria integrata, nonché conclamata - continua a non avere una definizione sociale chiara, lasciando così spazio ad una **concezione errata, condizionata da falsi miti, da stereotipi** troppo **spesso fomentati dai mass-media**, ma anche - talvolta - da cattive prassi che, agite nei pubblici servizi, non aiutano a promuovere la cultura di un servizio che poi, nel concreto, risulta essere quello più prossimo alla cittadinanza.

L'obiettivo è quello di spezzare questa catena miope e proporre ai lettori, professionisti esperti in ambito giuridico, sociologico e psicologico, una **delineazione sintetica e sistematica del professionista assistente sociale**, affinché possa crearsi – a partire dagli stessi professionisti – una rete multidisciplinare seria e collaborativa, all'interno della quale costruire relazioni professionali significative che siano effettivamente di aiuto per l'utente/cliente.

Si parta dal presupposto che l'Assistente Sociale opera e agisce nel campo del **Servizio Sociale**, termine utilizzato per indicare un'ampia gamma di significati, tra cui quelli di *professione*, *disciplina*, *meta-istituzione* ed *arte*.

Senza volersi eccessivamente dilungare su ognuna di queste connotazioni, ci basti sapere che il Servizio Sociale è certamente una **disciplina di sintesi**, che utilizza in maniera intenzionale molteplici approcci disciplinari per comprendere le cause multifattoriali dei bisogni e dei problemi dell'utenza, ma anche per possedere gli strumenti operativi necessari al perseguimento della sua **finalità primaria: l'aiuto alle persone** trovatesi, in determinato periodo del proprio ciclo vitale, in situazioni di difficoltà (sociale, familiare, economica).

Il Servizio Sociale è una professione riconosciuta giuridicamente e regolata dall'Ordine Nazionale (***CNOAS***) – organizzato in sezioni regionali (***CROAS***) – ed esercitato dagli *Assistenti Sociali* abilitati, dopo il conseguimento della laurea, mediante il superamento dell'apposito Esame di Stato.

Il Servizio Sociale, come tutte le professioni di aiuto, è anche un'arte, intesa come l'abilità del professionista di coniugare insieme alle competenze (il "**sapere**") e alle metodologie (il "**saper fare**") un "**saper essere**", da inquadrare non soltanto come l'insieme delle naturali attitudini o predisposizioni a svolgere determinate mansioni; ma da visualizzare come un "*saper essere in relazione*": un saper stare con l'altro in modo che questo si senta accolto, ascoltato, guardato. È dunque **un'arte che risulta già "curativa"** in cui il professionista può e deve esercitarsi, avendo cura e consapevolezza di

sé [si rimanda, per approfondimenti su questo tema, alla Terapia Centrata sulla Persona di *C. R. Rogers*].

L'Assistente Sociale opera quindi nei ***servizi sociali*** (da non confondere con il Servizio Sociale su descritto) ossia in tutti quei servizi, organizzazioni, strutture e attività - pubbliche o private - rivolte ai cittadini e predisposte per l'erogazione di varie tipologie di intervento destinate alla **rimozione delle cause e al superamento del disagio** che investe la persona.

A partire dagli *anni '80* del secolo scorso, si sono succedute molteplici definizioni di questo professionista, che hanno avuto anche il merito di cogliere la crescita di un movimento professionale che vede i suoi albori nell'esercizio di attività di segretariato all'interno delle fabbriche e negli enti previdenziali per i lavoratori, in *epoca fascista*.

Molteplici lavori parlamentari e dibattiti scientifici hanno prodotto una definizione contenuta nella **Legge 23 Marzo 1993, n. 84**, step fondamentale per la professione, e che al comma 1 dell'articolo 1 recita:

L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e disagio, e può svolgere attività didattico-formative.

L'Assistente sociale fonda il suo agire professionale su principi e valori - riportati e descritti nel **Codice deontologico**, ma riscontrabili anche tra i **Principi Fondamentali della Costituzione Italiana** - quali la *persona umana* considerata singolarmente e nelle formazioni sociali (famiglie, gruppi, comunità..).

Con ciò s'intende che **ogni persona è unica e irripetibile**, non va categorizzata né discriminata; ad essa, l'assistente sociale riconosce: **dignità, capacità di autodeterminarsi**, capacità di essere protagonista della propria realizzazione, capacità di poter agire attivamente cambiamenti per sé e per il proprio contesto di vita.

Il rispetto di tali valori induce l'assistente sociale a seguire determinati principi operativi, indispensabili nella pratica professionale: **accettazione incondizionata dell'utente**, **rispetto dell'individuo** e della sua autodeterminazione, **personalizzazione degli interventi**, **collaborazione con altri operatori**, **lotta all'emarginazione e alla discriminazione, impegno per la promozione umana**, **impegno per la difesa dei diritti fondamentali** dei cittadini, **segreto professionale**, garanzia della continuità dell'intervento.

Da ciò derivano **obiettivi concreti per la professione**, tra cui, i più importanti - menzionati dai maggiori autori di Servizio Sociale, quali *Maria Dal Pra Ponticelli*, - sono quelli di: • facilitare l'inclusione delle persone socialmente emarginate o appartenenti a gruppi di rischio; • cooperare con le persone, le famiglie, i gruppi e le comunità, mobilitandole per migliorare il loro benessere e le loro capacità di *problem solving*; • aiutare le
• aiutare le persone ad ottenere tutti quei servizi, interventi e risorse che spettano loro di diritto; • attivare piani, programmi, progetti e politiche per migliorare la qualità della vita e promuovere lo sviluppo della persona e della comunità cittadina; • fornire le informazioni adeguate in merito ai servizi operanti sul territorio affinché i soggetti possano autodeterminarsi;
• lavorare per la protezione delle fasce deboli (minori, disabili, anziani).

In estrema sintesi, si può dire che l'Assistente Sociale assuma *tre ruoli fondamentali*:

1) **Avvocato sociale** dell'utente, che si pone al servizio di quest'ultimo per tutelare e far rispettare i suoi diritti;

2) **Mediatore** fra individui, nella famiglia, con le istituzioni e più in generale tra il soggetto e la burocrazia;

3) **Agente di cambiamento**, ossia un riformatore che muove le sue energie e le sue risorse professionali per promuovere cambiamenti socio-culturali laddove le istituzioni e lestrutture non soddisfino i bisogni, le emergenze sociali e diritti della persona umana.

Non si possono evitare di citare gli **ambiti operativi** in cui l'assistente sociale esercita la professione. Essi sono molteplici, e per ogni contesto operativo cambia ovviamente il **mandato istituzionale** a cui il professionista è soggetto. Nella maggior parte dei casi, comunque, l'Assistente Sociale opera negli Enti pubblici che erogano prestazioni ed interventi assistenziali a carattere socio-psicologico e socio-sanitario: **Enti Locali** (*Uffici di Piano, Servizio Sociale professionale, Segretariato Sociale*), **Aziende Sanitarie ed, Ospedaliere** (*Servizi per le Dipendenze, Dipartimenti Salute Mentale, Unità di Valutazione Integrata Socio-Sanitaria, Servizi per la Prevenzione…*), **Centri per le famiglie, Centri per l'Immigrazione**, **Centri per l'Impiego**, **Ministero della Giustizia** (USSM, CSSA, UEPE) ***e* delle Politiche Sociali**, **Tribunali Ordinari e per i Minorenni** (in qualità di Giudice Onorario, CTU e CTP). Ma trova collocazione anche nel **privato sociale** (c.d. *Terzo Settore*): cooperative, associazioni, enti non governativi, ONLUS, strutture private a carattere residenziale e semiresidenziale.

Si stanno poi sviluppando anche altri ambiti operativi per l'assistente sociale che, in un contesto di crisi economica delle pubbliche amministrazioni, cerca di ampliare la propria professionalità svolgendo **attività libero-professionale e autonoma** nel campo del counseling, della mediazione (sociale, penale e familiare), del giornalismo sociale e della formazione professionale.

Tutto ciò configura - in maniera sintetica – il lavoro e l'operato dell'Assistente Sociale, il quale può certamente essere definito il "***Professionista dell'aiuto***".

Assistente Sociale
Dott. *Andrea Di Fiore*
Comitato Direttivo UNCMM

Riferimenti bibliografici dell'articolo

- M. Diomede Canevini, E. Neve (a cura di M. Dal Pra Ponticelli), ***Dizionario di Servizio Sociale***, Carocci – Roma 2005;
- M. Cesaroni, A. Lussu, B. Rovai, ***Professione Assistente Sociale, Metodologia e tecniche dell'intervento sociale***, Del Cerro – Tirrenia 2000;
- G. Pieroni, M. Dal Pra Ponticelli, ***Introduzione al Servizio Sociale***, Carocci – Roma 2005.

Note sull'autore

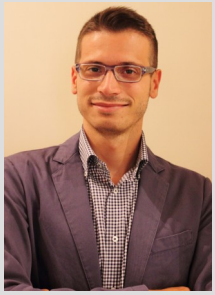

Andrea Di Fiore, Assistente sociale, ha operato a contatto diretto con minori abusate per interventi educativi, di sostegno, supporto e contenimento emotivo. È neo-titolare dello ***Studio professionale di Servizio Sociale e Aiuto alla Persona*** dove offre servizi e consulenze socio-assistenziali, interventi di ***counseling***, di gestione dei conflitti familiari e di ***mediazione familiare***. Opera inoltre nel campo della formazione professionale e della prevenzione dei disagi e delle dipendenze in ambito scolastico. È infine il neo-coordinatore degli operatori dei Consultori Socio-legali/Ufficio Front-office degli Sportelli Anti-Violenza e Anti-Mobbing della Camera Minorile di Napoli; è componente del Direttivo della rivista e collana *Lex et Jus.*

Missionari forensi

I consultori socio-legali

La prima accoglienza delle Camere Minorili Multiprofessionali

Avv. Manlio Merolla

CONSULTORIO

SOCIO-LEGALE

MOVIMENTO DEI MISSIONARI FORENSI

CON LA COLLABORAZIONE DI ESPERTI

Dell'Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali e del Movimento dei Missionari Forensi

HAI BISOGNO DI ORIENTAMENTI? CONTATTA LO SPORTELLO

" DI PRIMO SOCCORSO SOCIO-LEGALE"

Ascolto ed Orientamento - Anti Mobbing - Anti Violenza - Previdenza e Lavoro

LE ASSOCIAZIONI SOCIO-LEGALI INTERASSOCIATE A TUTELA DELLA FAMIGLIA E PER I MINORI U.N.C.M.M. OFFRONO:

Orientamento e Prevenzione socio-legale contro le violenze in famiglia;

Sportelli di ascolto;

Orientamento e Prevenzione socio-legale contro le violenze, abusi Minori

Orientamento Minori Bullismo

Orientamento Minori Stranieri

Di sostegno e di orientamento Conflitti familiari / Mediazione familiare

Orientamento Maternità e Disabilità;

Controversie di Lavoro e Previdenza

Avvocati di Strada -Avvocati Senza Frontiere - Unione Avvocati F.M.

GLI ESPERTI

Sono professionisti di provata esperienza, supportati da operatori sociali che collaborano in equipe attraverso un interscambio dal Front Office al Beak Office, in formazione permanente: Operatori Sociali, Avvocati, Psicologi, Mediatori Familiari. Medici, Criminologi, Counsellors, Operatori Pastorali.

[Movimento Missionari Forensi]

GRATUITA' DEI CONSULTI

DI ORIENTAMENTO

Le prestazioni relative ai consulti di orientamento sono gratuite; Per Le prestazioni Giudiziarie alle persone che si trovano in talune condizioni di legge, nel caso necessiti una assistenza giudiziaria, verranno indicate le modalità da attuare per eventuali richieste per ottenere il gratuito patrocinio a Carico dello Stato.

INFO ED APPUNTAMENTI:

LASCIARE SMS TEL.: **331.437.47.87**

24/h-24/h

SEDI RICEVIMENTO

PRESSO LO "SPORTELLO /MISSIONE

TERRITORIALMENTE PIU' VICINO AI RICHIEDENTI

IL MOVIMENTO DEI MISSIONARI FORENSI

INTERVISTA AL FONDATORE

Conosciamo più da vicino questo Movimento del quale poco viene pubblicato e fatto sapere ufficialmente, ma che in tanti parlano in modo positivo, intervistando il Suo Fondatore e Coordinatore Nazionale: l'avv. Manlio Merolla.

D.: Avvocato Merolla **perché** attraverso i numerosi e prestigiosi organi di stampa delle tante associazioni forensi in cui fate parte o presiedete, **del MOVIMENTO MISSIONARI FORENSI poco si parla o diffonde?**

R.: Chi fa parte del detto Movimento ha accettato di offrire il proprio lavoro in modo silente ed in gratuità, non per farsi pubblicità ed ispirandosi a taluni principi, tra questi: " Noin sappia la mano destra quello che fa la mano sinistra";

D.: Ma in effetti cosa siete?

R.: E' più semplice rispondere, dicendo quello che non siamo: **NON** siamo un gruppo di preghiera, **NON** siamo una società né una ASSOCIAZIONE, **NON** siamo una società di Professionisti, **NON** siamo un ordine religioso. **SIAMO UN MOVIMENTO naturale di persone** che condividono saperi, conoscenze ed esperienze professionali a favore dei più bisognosi, offrendo orientamenti ed assistenza socio-legale quando è possibile. **NON OFFRIAMO SOMME DI DENARO, NON ACCETTIAMO REGALI,** ma in un lavoro di rete integrata, dapprima con l'ascolto poi con orientamenti professionali tentiamo di aiutare tante persone smarrite dal silenzio e confusione normativa e socio-legale.

D.: Chi fa parte del Movimento?

R.: Tutti! Laici, Religiosi o meno, Tutti coloro che intendono entrare in questa silente rete di servizi condividendo il *modus procedendi* regolamentato, caso per caso dai diversi coordinatori delle numerose iniziative,sulla base di " suggerimenti organizzativi e pianificazioni " che vengono insegnati ed offerti nei SEMINARI DI STUDIO DI ALTA FORMAZIONE dall'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI D'ITALIA E SCUOLA DI LEGGE DELL'ISGS e talune volte meglio indirizzate da diverse guide spirituali locali.

D.: Quando e Come è nato il Movimento?

R.: In realtà " **Come** "nessuno lo sa. Presupponiamo in modo naturale, attraverso un crescente senso di appartenenza ad un unico gruppo ispirato da condivise scelte di vita professionale. Forse propria questa è la nostra forza. Il Movimento non ha una struttura Gerarchica Piramidale, il Gruppo o i gruppi medesimi nel loro seno nominano caso per caso un coordinatore del lavoro di rete integrata che gestisce le professionalità coinvolte. Spesso sono sempre i proponenti.

" **Quando**" invece possiamo datare la nascita dei primi nuclei nel lontano 1995/97 in occasione della istituzione a Napoli presso l'Antica Fondazione Casa dello Scugnizzo per iniziativa del compianto Padre Mario Borrelli di un primo gruppo di " **AVVOCATI DI STRADA**" che dirigevo per Sua volontà e che presto si estero in più aree territoriali d'intervento, ispirati al Codice Deontologico di Sant' Alfonso de Liguori e che si occupavano in particolare anche delle famiglie di extra comunitari assumendo in aggiunta altro nome: " **AVVOCATI SENZA FRONTIERE**". In seguito numerose furono le ricerche e studi socio-giuridici e le pubblicazioni ed attraverso queste la diffusione del Movimento ed adesioni nei Convegni e Conferenze.

D.:Quanti ne siete in Italia?

R.: Non avendo la necessità di contarci, non abbiamo mai fatto un vero censimento, ma ritenendo che tutti i professionisti facente parte dell'interassociazione dell'UNIONE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI, corsisti e collaboratori della Scuola di Legge dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori sono migliaia, potrei dire che oggi siamo davvero in tanti...

Ringraziamo l'Avv. Merolla, il quale ci fa dono del Motto del Movimento nel quale si può comprendere tutta la Filosofia ispiratrice dello stesso:

Che Dio ci conservi nella Giustizia, La Forza di Difenderla e la Saggezza di apprezzarla

MOVIMENTO MISSIONARI FORENSI - OFS PIEDIGROTTA

"Le missioni umane non aspettano le grandi occasioni, sfruttano le piccole... "

COMUNICATO

PRESENTAZIONE APERTURA CONSULTORIO DI ORIENTAMENTO SOCIO-LEGALE

COMUNICAZIONE INFORMATIVA

IL GIORNO 31 OTTOBRE 2014 ore 17,30

Presso la Sala Beato Geremia
dell'O.F.S. Ordine Francescano Secolare al CVE Napoli

IL MOVIMENTO MISSIONARI FORENSI

SEZIONE CAMPANIA

Presenterà l'apertura del

CONSULTORIO DI ORIENTAMENTO SOCIO-LEGALE

In Collaborazione con

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE - Piedigrotta

Avvocati di Strada ed Avvocati Senza Frontiere del M.M.F.

S.A.V. Sportelli Antiviolenza - S.A.M. Sportelli AntiMobbing
dell' Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali
Istituto Studi Giuridici Superiori

CHE DIO CI CONSERVI NELLA GIUSTIZIA, LA FORZA DI DIFENDERLA E LA SAGGEZZA DI APPREZZARLA

[MOTTO UFFICIALE DEL MOVIMENTO MISSIONARI FORENSI – CONFERENZA NAZIONALE NAPOLI FOCS 1997]

Per motivi organizzativi si richiede preventiva
registrazione di partecipazione SMS al 331.431.10.11

Indicando Nominativo

Scuola di legge ISGS

I Seminari di alta formazione 2014

Lettera aperta con esperienze, testimonianze e feed-back dei partecipanti ai seminari di studio e formazione in Diritto di Famiglia, Minorile, Criminologia e Psicologia Giuridica

Team Redazionale Lex et Jus

Assemblea corsisti – Cerimonia conclusiva dei Seminari 2014

Segnaliamo che Venerdì **11 luglio 2014** ha avuto luogo, nella Sala Convegni del **Centro di Giustizia Minorile** presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, l'evento conclusivo del ***Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale e Multidisciplinare in Criminologia e Psicologia Giuridica***, organizzato dall' Avv. Prof. *Manlio Merolla*, direttore della **Scuola di Legge** dell'**Istituto Studi Giuridici Superiori**.

Corsisti e Docenti, nel presenziare alla cerimonia di chiusura dei Seminari hanno formulato l'augurio di rinnovare il loro impegno in ossequio al "**Giuramento della Scuola di Legge**", che ognuno - indossando la toga dell'Istituto - ha solennemente recitato.

Il corso è giunto alla sua **14ª edizione** e, considerando l'elevato numero di candidati che ogni anno si presentano al colloquio di ammissione, non abbiamo dubbi nell'auspicare un prosieguo che si preannuncia altrettanto fortunato.

Vediamo quali sono le ragioni che decretano il successo di questo Corso.

In primis, la formula del **confronto esperienziale** affida - alla viva voce dei reali protagonisti - la narrazione delle proprie vicende giudiziarie; questo permette un'interazione istantanea da parte della platea, che si lascia coinvolgere nell'ascolto di fatti altrimenti fruibili solo attraverso la mediazione degli organi di stampa.

Chi lo desidera può sollevare obiezioni o quesiti, e ricavarne spunti per la futura soluzione di casi similari; gli altri vengono comunque sollecitati dall'Avv. Merolla - nella sua veste di mediatore tra voci narranti e pubblico - ad interrogarsi sulle reazioni emotive che, inopportunamente gestite, possono minare le regole della necessaria distanza degli operatori rispetto agli utenti.

Non a caso una delle problematiche più discusse è proprio quella del ***burn-out***, o **sindrome di esaurimento emotivo**, fenomeno di cui i Ricercatori della Scuola di Legge si occupano costantemente, come testimoniato anche da uno degli articoli di questo numero della rivista.

In secundis, grazie all'eccellenza del corpo docente, i corsisti hanno la possibilità di ricevere ogni informazione da parte di chi opera direttamente sul campo e dunque affianca - al tradizionale sapere acquisito sui libri - quella competenza che solo anni di battaglie combattute in prima persona possono garantire.

Basti citare **Roberto Gentile**, Procuratore Capo del Tribunale dei Minori di Napoli, le cui lezioni - attinte alla sorgente della sua stessa esperienza - sono state così apprezzate da indurre i rappresentanti di ognuna delle categorie professionali impegnate nella frequenza del Corso a scrivergli una

A sinistra: il Dr. ***Emanuele Esposito*** *- Direttore C.P.A. del Centro Giustizia Minorile Campania*

Al centro: l'Avv. Prof. ***Manlio Merolla*** *- Pres. UNCMM*

A destra: ***Dott.ssa Gerarda Molinaro -*** *Pres. Ordine Assistenti Sociali Campania*

lettera di sentito ringraziamento.

Veniamo così ad un altro aspetto caratterizzante il corso appena concluso, e cioè la "*multidisciplinarietà*": ad affollare la cattedra sono operatori di diversa provenienza, ognuno dei quali apporta un contributo specifico. Il minore deviante non può infatti sostenere un percorso di recupero senza l'impiego di molteplici risorse e mezzi, che devono essere procacciati da tutte le professionalità coinvolte: **Assistenti Sociali, Psicologi, Magistrati, Forze dell'Ordine** e **Avvocati**, che gli stereotipi dominanti vogliono spesso in conflitto gli uni con gli altri e che invece devono prodigarsi nel trovare sempre nuove forme di collaborazione. È questa l'essenza dell'impegno che tutti noi assumiamo e cerchiamo di promuovere sia nell'insegnamento sia attraverso le pagine di questa Rivista.

Infine, tra gli obiettivi perseguiti c'è anche quello di favorire le prospettive di miglioramento grazie all'aiuto degli stessi partecipanti, il cui gradimento viene continuamente monitorato attraverso la **somministrazione di appositi questionari**, nonché l'invito ad aprire confronti anche virtuali grazie alla rete di contatti fortemente voluta dalla Scuola di Legge. Tra staff tecnico, personale docente e allievi viene così a crearsi un dialogo continuo, che finisce poi col perfezionarsi negli incontri quindicinali di "work-shop" organizzati presso la sede dell'***Istituto Studi Giuridici Superiori.***

In occasione di questa tipologia di incontri, tutti gli interessati si siedono intorno a un tavolo e discutono casi concreti, affinché ognuno possa condividere il proprio vissuto lavorativo. Si aprono fascicoli, nel rispetto ovviamente dell'obbligo di segretezza, si creano atti, si impara a gestire le relazioni umane che - in un contesto di promiscuità professionale - necessitano della mano ferma di un leader. Chi frequenta questi tavoli di discussione, potrà non solo arricchire il proprio bagaglio ma anche entrare nel vivo dell'organizzazione di un team di professionisti, alla cui base devono collocarsi paritariamente talento e abilità manageriali.

Dai Corsisti Tutti e dal Corpo docente in unica voce si levano i più sentiti ringraziamenti ai Patrocinatori e Direttori Scientifici: desideriamo menzionare - oltre al Dr. Roberto Gentile - il direttore del Centro di Giustizia Minorile dr**. Giuseppe Centomani**, l'*Ordine degli Avvocati di Napoli e* l'*Ordine degli Assistenti Sociali-Regione Campania.* Uno speciale encomio spetta al Prof. Manlio **Merolla,** che da oltre 15 anni continua con accesa ed immutata passione per il diritto a trasmettere saperi e valori nelle giovani generazioni, condividendo senza riserve i segreti di una professione la cui vocazione missionaria può dirsi addirittura pari a quella del sacerdozio.

Da tutti i Professionisti partecipanti ai suddetti Seminari di Studio.

Di seguito, le testimonianze provenienti da alcuni corsisti e raccolte dal Team di Ricercatori della Scuola di Legge.

Giuramento della Scuola di Legge

SCUOLA DI LEGGE

IL GIURAMENTO

DELLA SCUOLA DI LEGGE

DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI

1. Non accettero' mai cause ingiuste.

2. Non aggravero' i miei Clienti di spese indoverose e tenterò sempre di tutelare gli interessi dei minori coinvolti nelle belligeranze coniugali.

3. Non difendero' le cause con mezzi illeciti, ed ingiusti e tenterò sempre di proporre percorsi conciliativi nei conflitti familiari.

4. Mi impegno di studiare i Processi che affrontero' per dedurne gli argomenti validi alla difesa della Causa, con lo stesso impegno con cui tratterei le cause proprie .

5. Mi impegno ad onorare e difendere ogni principio di giustizia ovunque, contro chiunque e sempre ed in particolare a difesa dei più deboli.

6. Non accetterò Cause superiori ai miei talenti, alle mie forze, ed al tempo, che spesso potrebbe mancarmi per prepararmi compiutamente alla difesa.

7. Nel Difendere i miei clienti osserverò con rispetto il codice deontologico forense e con essi sarò sempre veridico, sincero, e ragionato.

8. La scienza, la diligenza, la verità, la fedeltà, e la giustizia costituiranno le basi della mia professione che vivrò anche come missione, onorando gli insegnamenti ricevuti dalla mia Scuola di Legge che osserverò con rispetto e gratitudine

Dal 1996 i corsisti della Scuola di legge dell'Istituto degli Studi Giuridici di Napoli, su loro espressa richiesta, nei locali dell'Istituto prima e nelle celebrazioni solenni successivamente, in presenza delle Autorità preposte prestano l'impegno suddetto, restituendo sacralità giuridica al loro successivo operare ed onore alla loro toga nel difficile e complesso lavoro di avvocati ed operatori socio-giuridici nelle vertenze familiari e minorili.

Gli Avvocati tutti dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori ringraziano sentitamente la Direzione Scientifica della Scuola di Legge dell'Istituto ed i Patrocinatori tutti per aver potuto frequentare i detti corsi di Alta Formazione permanente e di Aggiornamento professionale **nonché** per aver ricevuto senza riserve alcune i molteplici insegnamenti teorici pratici di Diritto caratterizzati da qualificata competenza, impegno e lavoro costante ed in particolare da significativi richiami alla deontologia forense.

I Corsisti tutti dei Seminari di Studio

Testimonianze dei corsisti della Scuola di Legge

Scelte tra quelle arrivate in redazione..

Testimonianza della Dott.ssa in Adozioni Internazionali, *Isabella Pacilli* *(in foto a destra)*

Prima di iniziare a scrivere le mie riflessioni sul Corso, mi presento: sono **Isabella Pacilli,** Dott.ssa **Assistente Sociale** con formazione psicologica sistemico relazionale – CTU forense –Formatrice e Supervisore sulle Adozioni presso le strutture pubbliche della Campania e del Lazio- insegnante elementare.

Introduco il mio pensiero citando una frase dell'Avv. Merolla, che mi ha particolarmente colpito durante gli incontri con l'equipe multiprofessionale delle Camere Minorili:

"Chiunque entra a far parte della nostra Vita..
ci Appartiene per Sempre!"

In queste parole è racchiuso il senso primario delle relazioni quotidiane. Infatti, durante il percorso professionale, ad ognuno di noi è data la possibilità di incontrare persone diverse e di differente etnia, che riescono a trasmetterci immediatamente - attraverso i loro racconti - un mondo nuovo, fatto di esperienze molteplici. In questo modo si riscopre il valore della compagnia umana, a cui ogni individuo ha diritto. Tutte le persone possono contribuire con saggezza e profondità d'animo a rendere migliore il nostro pianeta, avvalendosi della grande bellezza che è in noi e in ciò che ci circonda.

Il 4 Giugno 2014 ho partecipato ad un *workshop* della Commissione di studio Turismo istituita dall'**Ordine dei Commercialisti** di Napoli, e in quella occasione sono stati evidenziati dei punti fondamentali sullo sviluppo del turismo economico–sociale che, alle giuste condizioni, procura un gran benessere. Benessere da intendere anche come lo stare bene con sé stessi, per stare bene con gli altri. L'ambiente che ci circonda è fondamentale per farci apprezzare la bellezza e trasmetterla agli altri. Quando ci nutriamo di cose belle, il risultato è interiorizzarle ed esternarle alla collettività.

Si è parlato della nostra identità culturale, che deve essere percepita come un punto di forza. Quindi un turismo economico–sociale a tutto tondo, basato sulla cultura, sulla conoscenza delle nostre origini e tradizioni, della nostra storia. Solo il rafforzamento di questo enorme bagaglio permette di favorire l'interculturalità e la condivisione di valori importanti.

Aggiungo un'ultima considerazione: quest'anno il premio Oscar come migliore film straniero è andato a "***La grande Bellezza***" di **Paolo Sorrentino**, e non è un caso! Tale film fa riflettere sul modo in cui si intende veramente il benessere nonostante la bellezza che ci circonda; e sul fatto che non sempre l'uomo trasforma le cose in suo favore.

Se tutti noi invece ci facessimo circondare in ogni istante dalla bellezza della vita, dall'autenticità e semplicità dei nostri gesti, dalla volontà di pensare agli altri prima di agire solo per noi stessi, tale armonia diventerebbe il nostro ossigeno quotidiano.

Non possiamo occuparci della Famiglia e dei suoi diritti se non consideriamo *in toto* l'ambiente in cui essa si sviluppa, e le modalità che adopera per affrontare gli ostacoli inevitabili della vita: quali sono gli strumenti, le risorse, la rete di rapporti?

Ecco una parola chiave del corso: **la RETE.**

Premetto che tutti gli interventi sono stati utili per riflettere sulle problematiche della Famiglia, ma un input particolarmente interessante mi è arrivato dall'Avv.to **Fabio Candalino** (ricercatore italiano) che ha richiamato la nostra attenzione su un punto fondamentale: cosa si fa veramente per prevenire il malessere della società odierna? Cosa si fa concretamente per sostenere la famiglia prima che arrivi allo stremo delle forze? E' davvero sempre necessario ingaggiare battaglie legali in caso di separazione? Quali misure precauzionali vengono realmente adottate per il nucleo familiare che oggi subisce tutti i contraccolpi di una società stanca, sfiduciata e senza punti di riferimento?

A mio avviso è sulla prevenzione che dovremmo concentrare le nostre risorse: ci sono situazioni familiari in cui un incontro di compagnia

umana potrebbe sciogliere quei nodi che sembrano irrisolvibili.
La Rete mi fa pensare immediatamente alla rete dei pescatori che, intrecciata con cura grazie alla loro abilità manuale, mira a riunire i pesci utili per soddisfare un bisogno primario della comunità. L'individuo che si unisce ad altri individui per il bene della collettività: ecco il senso della Rete. Attivare le risorse personali ed individuare le risorse amicali-familiari-professionali del territorio per rendere il nostro cammino più fluido e percorribile nel tempo.

In chiusura, non posso che citare alcune splendide parole di Papa Francesco:

"Quello che pesa di più nella vita…
è la mancanza di amore.
Pesa non ricevere un sorriso, non essere accolti.
Pesano certi silenzi, a volte anche in famiglia, t
ra marito e moglie, tra genitori e figli, tra fratelli.
Senza amore la fatica diventa più pesante,
intollerabile."
(Incontro con le famiglie a Roma, ottobre 2013)

"L'amore è più forte del momento nel quale si litiga e per questo io consiglio agli sposi sempre:
non finire la giornata nella quale avete litigato
senza fare la pace. Sempre!"
(Udienza generale del 2 aprile)

"La famiglia oggi è disprezzata, è maltrattata,
e quello che ci è chiesto è di riconoscere
quanto è bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi; quanto è indispensabile
questo per la vita del mondo,
per il futuro dell'umanità".
(Parole rivolte ai vescovi il 20 febbraio 2014
durante un incontro sul tema della famiglia)

E ispirandomi all'esempio carismatico e unico del Papa, saluto e ringrazio cordialmente Manlio e tutta l'equipe multi-professionale, composta da elementi di grande umanità ed incredibile professionalità.

Isabella Pacilli

Testimonianza della Dott.ssa *Stefania Rega*, Assistente Sociale

Con la presente voglio esprimere un sentito ringraziamento per l'ottima riuscita dell'evento, realizzato dall'Istituto degli Studi Giuridici superiori-Scuola di Legge di Napoli. Ho vissuto il risultato della manifestazione con grande entusiasmo, e ciò si è reso e continua a rendersi possibile grazie all'ottima squadra messa in campo.

Colgo l'occasione per ricordare l'incontro con tutti voi, avvenuto quasi per caso, considerate le difficoltà che ho precedentemente incontrato nel reperire corsi di formazione aventi natura multidisciplinare. Ed ecco che mentre navigavo in Rete, ho fatto una meravigliosa scoperta: qui nel centro storico della mia città esiste, ed è una realtà affermata da molti anni, un Istituto di Studi di Legge, un punto di riferimento per famiglie, professionisti e giovani laureandi, un luogo il cui valore cardine è la crescita professionale. Mai scelta fu più giusta.

L'incontro con l'Avv. **Manlio Merolla** avvenne poco dopo, il mio grazie personale va a Lei: La ringrazio per la Sua competenza, la professionalità e la preziosa collaborazione. Ho conosciuto un uomo con una grande onestà intellettuale e con spiccate doti di comunicazione empatica. Lei mi ha supportato e fin dal primo colloquio mi ha fatto sentire parte di una grande famiglia. Sono a me molto care le parole ascoltate in queste mesi "*Chi entra nella nostra vita ci apparterrà per sempre*". Ed è così, ognuna delle persone che ho conosciuto mi ha donato un po' di sé, è stato uno scambio costruttivo. Impossibile non condividere i vostri valori, i progetti dedicati alle famiglie, il sostegno alla genitorialità durante la separazione attraverso la mediazione familiare, l'assistenza allo studio, l'Osservatorio giuridico e altri servizi complementari. Mi riferisco alla Rivista *LEX ET JUS*, agli sportelli antiviolenza, all'unione Nazionale delle Camere Minorili, al Movimento dei Missionari Forensi. Ciò che mi ha lasciata entusiasta è stata la cura dei dettagli, un'organizzazione così puntuale e attenta. I Seminari frequentati sono stati ricchi di spunti e riflessioni.

Ora riesco ad orientarmi con più sicurezza nella ricerca della mia identità professionale. Posso dire con certezza che la strada da percorrere è quella della formazione continua:

voglio diventare un'esperta in Scienze del Servizio Sociale forense, per comprendere le dinamiche giuridiche, sociali e psicologiche, senza perdere mai di vista quelli che sono i valori umani di ogni individuo.

La prego di voler estendere il mio ringraziamento a tutte le persone che hanno collaborato all'iniziativa ed anche all'Ordine degli Assistenti Sociali, nella persona della Presidente Dott.ssa **Gerarda Molinaro**, per aver accreditato l'evento offrendoci l'opportunità di conoscere nuove metodologie di lavoro. Il mio ringraziamento si estende ai docenti e agli oratori, che hanno saputo trasmettere tutta la loro esperienza e professionalità.

Le ore di lezione con voi sono state molto intense ed impegnative, ma sempre coinvolgenti, aperte al confronto.

Un merito va anche alle testimonianze esperienziali di **Nikita** e **Cigno**: grazie alle lezioni interattive ognuno ha contribuito alla crescita umana ed emotiva dell'altro, attraverso uno scambio silenzioso, ma che ha lasciato il segno. Di fronte a tante emozioni era impossibile restare indifferenti. I miei più cari complimenti a tutti, è merito vostro che ogni giorno accogliete una sfida nuova.

Buon lavoro e arrivederci alla prossima occasione.

Stefania Rega

SEGNALAZIONI FORMATIVE ISGS

SCUOLA DI LEGGE

DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI

COMUNICATO FORENSE

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PER GIOVANI AVVOCATI

Sportello di orientamento per giovani avvocati operativo dal 1999

Dal 1999, su espressa volontà dell'Avv. Prof. Manlio Merolla, Presidente dell'*Associazione Forense di Diritto di Famiglia e per la Tutela dei minori* [attualmente **Camera Minorile Multiprofessionale di Napoli**] all'interno della stessa è stato istituito uno **SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PER GIOVANI AVVOCATI** al fine di:

- Offrire agli associati e non di assumere e conoscere sviluppi normativi e giurisprudenziali, indicazioni pratiche per la redazione di atti;
- Ricevere un tutoraggio fattivo nella conduzione di consulenze legali strutturate (cfr Pubblicazione relativa);
- Ricevere un tutoraggio fattivo con esperti della Scuola di Legge con apertura del Modulo dell'Open Office Law, che prevede - in seguito alla partecipazione dei Corsi di Alta Formazione in Diritto di Famiglia e Minorile organizzati dall'Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali - la possibilità di affiancare e farsi affiancare da colleghi esperti o studi legali specializzati secondo modalità e programmi da esaminare in sede.

Ad oggi la SCUOLA DI LEGGE dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori registra la partecipazione attiva di centinaia di giovani legali che partecipano con vivo interesse alle numerose attività formative poste in essere, costituendo il sangue vivificatore e l'anima propulsiva del **MOVIMENTO DEI MISSIONARI FORENSI** e dell'Interassociazione delle Associazioni Forensi e Camere Minorili Multiprofessionali, coordinate da oltre dieci anni dall'Avv. Prof. Manlio Merolla, ideatore di questo strumento formativo, pratico ed esperienziale, punto di forza della Scuola di Legge napoletana in materia di diritto familiare.

Ricercatori dell'ISGS

INFO: **081.558.75.50**

SENTENZE E MASSIMARIO

Il Massimario

A cura dell'Ufficio Ricerche Giurisprudenziali dell'Istituto Studi Giuridici Superiori

Avv. Prat. Emanuela Marchesano
Studio Legale Merolla Angeloni & Partners
Camera Minorile Multiprofessionale di Napoli

Avv. Daniela Buonocore
Ricercatrice ISGS
Camera Minorile Multiprofessionale di Napoli

Lex et Jus
SEGNALA

La Riconciliazione
Effetti sulla pronuncia di divorzio
Sentenza Cassazione 10.01.2014, n. 369

Costituisce un ostacolo alla pronuncia del divorzio tra i coniugi separati la riconciliazione tra gli stessi. Perché possa configurarsi la riconciliazione, però, non è sufficiente che i coniugi abbiano ripristinato la convivenza, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali tipici del rapporto coniugale, la cui prova va individuata nella ripresa dell' *affectio coniugalis.*
La coabitazione dei coniugi non costituisce, di per sé, un dato sufficiente per far ritenere intervenuta fra gli stessi una riconciliazione, essendo necessario, a tal fine, che sia concretamente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali, e che sia quindi data dimostrazione dell'avvenuto raggiungimento di una stabile e consapevole ripresa della vita in comune, con una compartecipazione responsabile rispetto agli eventi incidenti sulla gestione familiare.

Assegnazione della Casa Familiare
Presupposti
Sentenza Cassazione 14.03.2014, n. 6020
Sentenza Cassazione 01.08.2013, n. 18440

L'assegnazione della casa coniugale è esclusivamente finalizzata alla protezione della prole e non in funzione della debolezza economica di uno dei coniugi, alle cui esigenze è invece destinato l'assegno divorzile. Pertanto, il potere del Giudice di attribuire il godimento della casa familiare al coniuge che su di essa non vanti alcun diritto, estromettendone il titolare, è di natura eccezionale, ed è dettato nell'esclusivo interesse della prole. Il Giudice, pertanto, non può, in assenza di figli, disporre l'assegnazione della casa coniugale, essendo subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.

Convivenza rilevante
Sentenza Cassazione Civile 25.07.2013, n. 18075

La Giurisprudenza ha precisato che la nozione di convivenza rilevante a tali effetti comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità. Deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benchè la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; questo criterio deve, però, coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo.

Mantenimento dei Figli Maggiorenni
Orientameni
Sentenza Cassazione 22.05.2014, n. 11414

I figli specializzandi in medicina che ricevono il compenso previsto dal contratto per la formazione specialistica non hanno diritto ad essere mantenuti dai genitori, separati o divorziati, che dunque non devono versare nessun assegno all'ex coniuge che sostiene, invece, che "il contratto di specializzazione non dà luogo ad un rapporto di lavoro stabile ma è solo una sorta di borsa di studio".

Sentenza Cassazione 10.01.2014, n. 359

Il Giudice, laddove investito da una domanda proveniente dal genitore convivente con figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente, dovrà riconoscere il diritto al contributo fatto valere dal genitore che abbia avanzato la relativa domanda, salva la facoltà di modulare in concreto il provvedimento, prevedendo un versamento nelle sue mani, ovvero direttamente nelle mani del figlio maggiorenne, ovvero in parte all'uno e in parte all'altro.

Assume, quindi, rilievo giuridico l'inerzia del figlio maggiorenne alla percezione dell'assegno di mantenimento, essendo comunque salva la possibilità per lo stesso di iniziare un procedimento ordinario intenso al riconoscimento di quel diritto, in maniera tale da eclissare la legittimazione in capo al genitore convivente, nonché salvo il diritto del figlio stesso di intervenire nel procedimento relativo alla determinazione e all'attribuzione dell'assegno.

Disconoscimento di Paternità
Entro un anno dalla notizia dell'Adulterio
Sentenza Cassazione 26.03.2013, n. 7581

Il *dies a quo* del termine annuale per il disconoscimento di paternità va collocato nel momento della scoperta dell'adulterio, intesa quale conoscenza della relazione o dell'incontro di carattere sessuale della donna con altro uomo, idonei a determinare il concepimento del figlio che s'intende disconoscere.

Atti compiuti dal Genitore Esercente la Potestà
Sentenza Cassazione 29.05.2014, n. 12117

L' art. 322 c.c. concede al figlio l'azione di annullamento di tutti gli atti compiuti dal genitore esercente la potestà senza rispettare le norme di cui agli articoli precedenti poste a tutela del minore. Fra tali norme rientra quella per cui il denaro del minore deve essere investito previa autorizzazione del Giudice Tutelare e secondo le modalità prescritte in tale autorizzazione .
Qualora il genitore disattenda tali disposizioni ed impieghi il denaro nell'interesse proprio, anziché nell'interesse del figlio, l'atto diventa suscettibile di annullamento. Legittimato a proporre l'azione di annullamento è anche il figlio, allorchè abbia raggiunto la maggiore età ed il termine di prescrizione comincerà a decorrere dalla data del raggiungimento della maggiore età. Tale norma è applicabile, dunque, all'ipotesi di annullamento per incapacità legale ed anche al caso in cui sia la stessa parte già incapace a farne richiesta, ritenendo la soluzione conforme ai propri interessi e non ne derivi alcun pregiudizio per la controparte.

Maltrattamenti in Famiglia Lesioni ai danni di Minore
Querela proposta dal genitore in proprio Improcedibilità
Sentenza GUP Trani 28.04.2014 (dep. 27/06/2014**)**

Per la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia è necessaria una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze. Ne consegue che per ritenere raggiunta la prova dell'elemento materiale di tale reato non possono essere presi in considerazione singoli o sporadici episodi.

Nel reato di lesioni ai danni di una minore, va dichiarata l'improcedibilità per difetto di valida querela nel caso in cui sia sporta dalla madre in proprio e non anche nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore.

Si configura il reato di Maltrattamenti in famiglia anche per le Coppie di Fatto
Sentenza Cassazione 15.07.2014, n. 31121

La Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di cui all'art. 572 c. p. "*non riguarda solo i nuclei familiari costruiti sul matrimonio, ma qualunque relazione che, per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all'interno di un gruppo di persone, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare***".**
Il caso in esame vedeva un uomo imputato di vari reati tra cui anche il delitto di maltrattamenti commesso con percosse, lesioni, ingiurie nei confronti della sua convivente costretta in più occasioni ad allontanarsi da casa.

Cure All'Estero
Il Paziente può chiedere il rimborso se in patria mancano farmaci e materiali medici
Corte di Giustizia Europea
Sentenza 09.10.2014, n. C-268/13

La Corte di Giustizia ha chiarito che, qualora nel proprio Stato di residenza manchino farmaci e materiali medici di prima necessità, e a seguito di ciò un paziente non possa essere operato tempestivamente in un ospedale nazionale, l'assicurato/cittadino Ue può farsi operare in un altro Stato Ue e chiedere il rimborso della spese medico-ospedaliere sostenute all'estero.

Diritto di Famiglia - Separazioni
Separazione: L'esistenza del provvedimento di assegnazione della casa coniugale non incide sulla pignorabilità del bene
Sentenza Cassazione, Sez. III, 11.07.2014, n. 15885

L'assegnazione al coniuge affidatario dei figli, in sede di separazione, del godimento dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro non impedisce al creditore di quest'ultimo di pignorarlo e di determinarne la vendita coattiva.

Lavori Fatti nell'Immobile Adibito a Casa Familiare, Di Proprietà dei Suoceri

Sentenza Cassazione Civile 11.04.2014, n. 8594

Nel caso di lavori fatti nell'immobile adibito a casa familiare, di proprietà dei suoceri, il soggetto che ha provveduto a pagare i lavori di ristrutturazione nella casa coniugale, in seguito a separazione, può chiedere la restituzione delle somme.
A tal riguardo, per molto tempo, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ha precisato che tale soggetto potesse esperire l'azione prevista dall'art. 2041 del codice civile *ossia di arricchimento senza causa.*

L'Assegno deve tenere conto della Breve durata del matrimonio

Sentenza Cassazione 04.09.2014, n. 18722

Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non è necessario ripercorrere analiticamente tutti i criteri indicati dall'art. 5 della l. n. 898/1970, ben potendo il giudice considerare prevalente, di fronte ad un matrimonio di breve durata, il fattore tempo.
È quanto emerge dall'ordinanza n. 18722 depositata il 4 settembre scorso, con la quale la Cassazione si è pronunciata sulla sentenza della Corte d'Appello di Roma che, all'esito di un procedimento di divorzio, fissava in 200 euro mensili l'assegno di mantenimento a favore dell'ex moglie, in virtù dell'inadeguatezza dei mezzi della stessa, comparati con quelli del marito e della breve durata (due anni) del vincolo coniugale.
La donna ricorreva per Cassazione lamentando l'erronea valutazione dei criteri indicati dal sesto comma dell'art. 5 della l. n. 898/70, con particolare riferimento all'errata considerazione dei redditi propri e dell'assenza di valutazione comparativa dei medesimi elementi in capo all'ex marito, il quale, secondo la stessa godeva di un reddito 16 volte superiore e di un patrimonio ben più cospicuo rispetto alla sua modestissima condizione reddituale.
Ma la S.C. non è stata dello stesso avviso ed ha respinto il ricorso.

A cura di...
Avv. Prat. *Emanuela Marchesano*
Comitato Direttivo UNCMM
Consigliere Direttivo CMM Napoli

Avv. *Daniela Buonocore*
Ricercatrice ISGS - Camera Minorile di Napoli

Note sull'autore

Emanuela Marchesano è praticante avvocato presso lo Studio dell'Avv. Merolla & Partners. Segretaria della Camera Minorile Multiprofessionale di Napoli, è inoltre ricercatrice e collaboratrice della Scuola di Legge ISGS, nonché componente redazionale della rivista Lex et Jus

Note sull'autore

Daniela Buonocore è avvocato civilista, socio della Camera Minorile Multiprofessionale di Napoli e collaboratrice dell'ISGS e componente redazionale della rivista Lex et Jus.

Collabora con diversi Studi Legali napoletani ed ha conseguito la Specializzazione in "Professioni Legali" e il titolo di Conciliatrice.

SEGNALAZIONI CULTURALI

"SENZA AMORE"

Un film di Renato Giordano

Presentazione ed interviste al regista e agli attori

Avv. Flavia Chiarolanza

Per l'edizione 2014 - grazie all'intuizione di colleghi giovani e fortemente motivati - inauguriamo questa rubrica la cui nascita è destinata ad arricchire le pagine della rivista, proponendo ai lettori modalità nuove di approccio alle tematiche affrontate. Attraverso la mediazione dell'arte, infatti, diventa possibile adoperare una lente di ingrandimento diversa da quella dei media e sollecitare l'approfondimento di aspetti che vengono normalmente sacrificati rispetto all'urgenza della notizia di cronaca.

Il resoconto giornalistico esige prudenza e rapidità. La narrazione letteraria oltrepassa, invece, i limiti di una informazione tradizionale e - muovendo dal punto in cui essa si arresta - offre ampie visuali su quelli che possono essere gli sviluppi futuri della vicenda.

Il nostro intento è recensire opere di cinema, di teatro e del piccolo schermo che, nell'affrontare problematiche care alla *Lex et Jus,* suggeriscano letture differenti.
Noi operatori siamo ben felici di lasciarci stimolare, anche sul fronte di eventuali critiche, perché fermamente convinti della bontà di ogni contributo. La rivista stessa nasce, come più volte ribadito, dall'incontro di ognuna delle professionalità essenziali per costruire intorno al minore percorsi di crescita e di ascolto.

Il giudizio espresso sulle opere di volta in volta prese in considerazione attinge alla fonte del personale gradimento, ma successivamente vi prescinde, focalizzandosi sull'abilità dell'autore nel far emergere aspetti specifici della vicenda umana.

L'opera che vi proponiamo per prima è ***Senza amore***, un film del 2009 scritto e diretto dall'esordiente ***Renato Giordano***. Esso affronta la duplice tematica dell'abuso sui minori e dell'atteggiamento omertoso, che spesso nasce in seno alla famiglia.

Ciò che colpisce della pellicola è l'immediatezza dello stile narrativo, che obbliga ad immergersi senza filtri nell'orrore di una trama lucidamente raccontata.

Il **protagonista** è un bambino di nome Luigi, che vive in un contesto di degrado familiare in cui spicca l'assenza del padre detenuto.
Luigi si abbandona così alle attenzioni di un uomo adulto, dapprima rassicuranti e poi via via più morbose.

La madre, artefice e vittima di quello stesso degrado, ignora all'inizio i segnali di disagio del piccolo. In questo si ravvisa l'ultimo barlume di umanità: negare l'evidenza del dramma, infatti, è una reazione emotiva comune e legittima, che troverà sicuramente spazi di approfondimento nelle sedi opportune della nostra rivista.

In seguito la donna cede alle lusinghe dell'abusante e ai "premi economici", che le vengono elargiti in cambio della sua accondiscendenza.

Un po' per menzogna, un po' per sconfessare il fallimento della missione genitoriale, esalta pubblicamente la generosità dell'orco che - forte del ruolo di Vigile, addetto comunale presso la scuola di Luigi - maschera gli abusi dietro la parvenza di un paterno soccorso istituzionale.
La trama del film segue Luigi nella crescita: lo ritroviamo dunque adulto e alle prese con una vita da ricostruire.
Significativa la scena in cui la vittima torna ad affrontare il suo carnefice - questa volta ad armi pari - e lo vede ritrarsi quasi inorridito dinanzi al suo corpo non più infantile, dinanzi ad un'intraprendenza che lo priva della vulnerabilità di un tempo.

INTERVISTA

Molteplici sono le sfumature colte dal film. Abbiamo la possibilità di discuterne con lo stesso regista *Renato Giordano*, e con due tra gli interpreti principali: ***Marco Cacciapuoti*** - Luigi da adulto - e ***Lidia Vitale***, la madre.

Marco è un giovane in grado di vantare una notevole esperienza, anche in ruoli impegnativi e quindi sul set di film che affrontano tematiche di grande impatto sociale:

Marco, *la partecipazione al film* ***Senza amore*** *ha segnato il tuo debutto cinematografico. Come sei riuscito ad approcciare il personaggio di un giovane, abusato durante l'infanzia e dunque profondamente segnato? E in che modo il regista* ***Giordano*** *ti ha aiutato in tale percorso di immedesimazione?*

"All'epoca non avevo molta dimestichezza con il mondo dei set cinematografici. Il grosso del lavoro l'hanno fatto i colleghi più anziani, e soprattuto il regista. Nei mesi precedenti, infatti, Renato mi ha consigliato una serie di film sulla piaga della pedofilia da vedere sia al cinema sia a casa. Durante le riprese è riuscito a stimolare la mia istintività. A distanza di tanti anni, ricordo chiaramente il pianto del mio personaggio celato dai sorrisi"

Dopo questo primo ruolo, come si è evoluta la tua sensibilità nei confronti di un argomento tanto complesso e delicato?

"L'attore non deve aver paura di calarsi nei panni di un personaggio, qualunque esso sia. Il nostro compito è interpretare la realtà, il che esige la massima libertà di espressione. Questo è un modo per divulgare messaggi importanti, arrivare direttamente alle famiglie e cercare di sensibilizzarle sul tema."

Lidia Vitale, attrice intensa e versatile - nonché dotata di grande presenza scenica - si è resa subito disponibile nonostante gli impegni divisi tra lavoro e famiglia:

Lidia, *tu interpreti una madre che tollera gli abusi sul figlio in cambio di denaro. Si tratta della pericolosa commistione tra povertà, relativo abbrutimento e sfiducia nell'aiuto da parte delle istituzioni. Nel film sembra esserci spazio per il perdono verso questa donna. Condividi l'apertura sul finale ad un tentativo di comprensione?*

"Credo che il perdono sia alla base di ogni convivenza umana. Bisogna saper ricordare per imparare. Dopotutto, anche i carnefici possiedono una storia familiare e personale che li definisce come esseri umani, benché la loro propensione alla violenza superi di gran lunga l'amore e la sensibilità che abitano in ognuno di noi."

Una domanda per entrambi. Gli abusi sessuali sui minori avvengono spesso tra le mura domestiche. Non è raro che le madri tendano ad allontanare o addirittura negare il problema, spesso per proteggere il compagno o altro componente della famiglia. Secondo voi, da cosa nasce questa

deplorevole omertà?

Lidia: ***"Il vero problema è la debolezza umana. Le donne che non proteggono i propri figli da tali abusi spesso sono state vittime a loro volta, e non hanno saputo né reagire né difendersi. La catena degli abusi si può spezzare solo quando sopraggiunge un anello più forte, che abbia una gran voglia di cambiare la storia per le generazioni future. La paura è la prima trappola di cui sono vittime le madri, che non riconoscono o non vogliono vedere l'abuso"***

Marco: ***"I fattori sono molteplici, non sta a me indagare. Una cosa è certa: bisogna parlare, senza timori e senza censure, dell'emergenza omertà all'interno delle famiglie."***

Il ruolo degli assistenti sociali è fondamentale in caso di denuncia. Lo Stato dovrebbe farsi sempre più carico di potenziare queste professionalità, migliorando strutture e servizi. Siete d'accordo?

Marco: ***"Direi di si"***

Lidia: ***"L'ideale sarebbe introdurre l'argomento proprio nelle scuole elementari, dunque a partire dall'istruzione primaria. Questo permetterebbe, a chiunque non si senta protetto tra le mura domestiche, di acquisire gli strumenti necessari per difendersi attraverso una vibrante richiesta di aiuto. L'intervento dell'assistente sociale è solo una conseguenza."***

Cosa vi ha colpito della sceneggiatura? C'è un punto in particolare della storia su cui vorreste richiamare la sensibilità del pubblico?

Lidia: ***"Per quanto mi riguarda, avevo proprio voglia di lavorare in un film che affrontasse un argomento così drammatico. Accogliere il ruolo del 'carnefice complice' - senza giudicarlo - era una sfida per offrire un'occasione di immedesimazione anche al pubblico composto da chi 'abusa'"***

Marco: ***"Credo che la storia meritasse di essere curata un po' di più nei particolari, specialmente per quanto riguarda la seconda parte del film"***

In che modo, secondo voi, è possibile partire da un opera come questa per avviare un serio dibattito?

Lidia: ***"Se un'opera riesce a trasmettere il messaggio che si prefigge, il dibattito si apre naturalmente; e la messa in discussione delle parti può nascere spontanea"***

Marco: ***"Un film può scuotere l'anima, i pensieri e la volontà di tanti uomini e donne che vivono il dramma della pedofilia, sia come abusanti sia come abusati. La conoscenza è cultura. La cultura è libertà. La libertà, per me, è tutto."***

Passo ora il testimone al regista, attore e sceneggiatore **Renato Giordano:**

Il film è tratto da una storia vera, appartenente a quella periferia campana che è spesso luogo di emarginazione e degrado. ***Renato****, quale è stato il tuo canale di informazione? Hai avuto cioè modo di conoscere i soggetti coinvolti, o ti sei basato esclusivamente su di un resoconto giornalistico affidando poi alla finzione cinematografica lo sviluppo della trama?*

"Ho conosciuto per caso il protagonista della vicenda reale: lui aveva bisogno di raccontarmi la sua storia, ed io ho avvertito immediatamente l'esigenza di raccontare a mia volta. Il film gli è stato utile, una specie di catarsi. A me basta che sia servito a questo: ben venga la narrazione filmica, se può aiutare ad elaborare situazioni anche personali"

Un lavoro indubbiamente forte, che va ad inserirsi nel filone dei film di denuncia, documentari che aprono feroci spaccati su alcune vite emarginate. La Rai ha recentemente perso l'occasione di proporlo al grande pubblico, trasmettendolo in una tarda notte del mese d'agosto. C'è ancora una sorta di reticenza intorno a questa tematica? Eppure il tuo taglio registico è meno brutale, più intimista, rispetto ad altre pellicole.

"Non c'è stato nessun tentativo di censura da parte della Rai, che ha acquistato il film dopo averlo coprodotto; dunque il suo logo lo ha accompagnato nelle varie rassegne a cui ha preso parte, compreso il Giffoni Film Festival. La collocazione del

film in un orario così infelice è dovuto a mere ragioni di organizzazione, quelli che noi chiamiamo "motivi di palinsesto". Non è escluso che vi sia una riproposizione, magari al grande pubblico della prima serata. Quanto a me, volevo solo raccontare una storia. E per farlo, non c'è bisogno di scandalizzare"

Pongo anche a te la domanda sul ruolo degli Assistenti Sociali.

"Sarò sincero: non credo in questa figura professionale. Si tratta spesso, a mio giudizio, di strutture in cui i soldi vengono gestiti male. Gli operatori non sono sempre adeguatamente preparati. Diamo piuttosto mezzi di sostegno alle famiglie, strumenti anche di natura conoscitiva per aiutare le madri ad uscire da quel degrado che spesso degenera in abusi. I figli sono delle madri, prima di tutto. Chi usa i soldi pubblici, raramente fa il bene del bambino."

Ultima domanda per tutti e tre.
Omosessualità/pedofilia: un binomio tanto ingiusto quanto stupido. Resiste ancora questo odioso pregiudizio?

Lidia: ***"La cronaca riporta sempre più frequentemente casi di abuso e violenze dal 'versante eterosessuale'. La depravazione, se così vogliamo chiamarla, non ha sesso."***

Marco: ***"E' colpa di chi non insegna nelle scuole che l'omosessualità era praticata dai Padri della nostra e di tutte le altre civiltà, i Romani. Se questa nozione fosse chiara, il problema dell'odioso binomio non si porrebbe nemmeno."***

Renato: ***"Credo di aver fugato ogni dubbio nella scena del film in cui il ragazzo - ormai adulto - torna ad affrontare l'abusante, e questi lo respinge. Non prova più alcun interesse per quel corpo di giovane uomo. L'aberrazione della pedofilia prescinde dal sesso della vittima. Si violenta un'anima."***

Ringrazio gli attori e il regista per il tempo che ci hanno dedicato, e per la sensibilità dimostrata nell'affrontare tematiche così dolorose.

Dal canto nostro ci impegneremo a migliorare gli scopi divulgativi della rivista, anche in merito all' attività degli assistenti sociali il cui lavoro suscita tuttora diffidenza nell'opinione comune.

Per noi, che conosciamo da vicino il loro encomiabile impegno, questa sfida diventa una missione.

Avv. Flavia Chiarolanza
Istituto Studi Giuridici Superiori

Note sull'autore

Flavia Chiarolanza, avvocato penalista, collabora con lo Studio Legale Merolla & Partners e con l'Istituto Studi Giuridici Superiori. Componente del Direttivo del Comitato redazionale della rivista e collana *Lex et Jus.*
È autrice di numerose pubblicazioni, tra le quali si annovera il saggio monografico sulle Verrine di Cicerone, di prossima riedizione *Lex et Jus*.
Specializzata in Professioni Legali.

SEGNALAZIONI FORMATIVE ISGS

SCUOLA DI LEGGE

DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI

PROSSIMAMENTE...

Seminari e Master in COUNSELING GIURIDICO

Master in CRIMINOLOGIA FORENSE

WORK SHOP FORMATIVO-ESPERIENZIALI in materia di Diritto di Famiglia, Minorile, Criminologia e Psicologia Giuridica;

Seminari e Corsi di ALTA FORMAZIONE in Diritto di Famiglia, Diritto Minorile, Criminologia e Psicologia Giuridica

Corsi di formazione per AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

INFO: **081.558.75.50**

REPORT CAMERA M.M. NAPOLI NORD

Il Direttivo della Camera Minorile Napoli Nord riassume le linee guida convenute e suggerite con il Presidente Nazionale dell'Unione della Camere Minorili Multiprofessionali, avv. Prof. Manlio Merolla, durante la visita Presidenziale al Centro operativo della detta Camera in Mugnano di Napoli.

In sintesi dopo la relazione di apertura del Presidente della Camera locale Avv. Giorgio Borrelli, e la consegna del report annuale delle attività svolte e realizzate anche in collaborazione con altre Camere, esposte dai vari Consiglieri, sono state stilate le prossime attività del 2015:

- L'intensificazione del CONSULTORIO SOCIO-LEGALE locale;
- L'ORGANIZZAZIONE DI UNA CONFERENZA ANNUALE PRESSO UNA STRUTTURA SCOLASTICA, tesa a raccogliere istanze dei giovani partecipanti e di aprire confronti esperenziali;
- La COLLABORAZIONE alle Attività Regionali e Nazionali dell'Unione, tra queste la prossima Nazionale che si terrà a Napoli;
- La COLLABORAZIONE con la Rivista Lex et Jus Organo Ufficiale di Stampa dell'Interassociazione .
- LA REALIZZAZIONE DI UN BLOG da linkare al PORTALE Interassociativo
- Il CENSIMENTO 2015 degli iscritti .

Il Direttivo della Camera Minorile ringrazia vivamente la Delegazione Nazionale della visita e dei preziosi consigli offerti, auspicando di realizzare i progetti tutti, confidando come sempre nel sostegno e partecipazione del Direttivo Nazionale.

Il Presidente della Camera NA NORD

Avv. Giorgio Borrelli

ORGANO UFFICIALE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DELL'U.N.C.M.M. E ISGS
AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI N° 5071 DEL 29.09.1999